

Pareri della Commissione per l'accesso della seduta del 28 GIUGNO 2006

Parere n. 1)

Al Comune di
.....

Al Consigliere Comunale
.....
.....
.....

Oggetto: Accesso al registro di protocollo in entrata e in uscita dal 01/01/2001 al 31/12/2001 e, in generale, modalità e limiti del diritto di accesso del Consigliere Comunale e dei cittadini residenti nel Comune.

1. Con una prima lettera del 22 ottobre 2003, prot. n. 3345, il Sindaco del Comune di esponeva a questa Commissione, al fine di acquisirne il parere, le difficoltà organizzative scaturenti dalle innumerevoli richieste di accesso formulate da cittadini residenti nel Comune sollevando al contempo dubbi e perplessità circa i possibili “abusi” che tali richieste avrebbero concretato in quanto contrarie allo spirito della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo n.267/2000. In particolare si lamenta la pochezza numerica del personale a disposizione del Comune e la carenza di interesse riscontrata in molte delle richieste formulate di cui l’amministrazione allega un prospetto contenente data della richiesta, nome del richiedente, documento richiesto e suo oggetto.

Considerato che nella richiesta di parere non si chiede alla scrivente di scendere nel merito della fondatezza delle singole istanze di accesso, ma solo di ribadire la *ratio* sottesa alla normativa sul diritto di accesso, si osserva quanto segue:

-contrariamente al progetto elaborato dalla Commissione Nigro già a far data dal 1987, che configurava il diritto di accesso alla stregua di una vera e propria azione popolare, il testo della legge n. 241/90, del D.P.R. n. 352/92, ora sostituito dal D.P.R. n. 184/2006, nel contemplare l’estensione e la legittimazione all’esercizio del diritto di accesso, sia pure con diverse sfumature, operano una limitazione di tale situazione giuridica richiedendo un interesse qualificato all’ostensione del documento e, di conseguenza, che le istanze siano motivate. In altri termini, non è

sufficiente un mero interesse di fatto teso semplicemente a controllare l'operato dell'azione amministrativa, ma si richiede che tale interesse sia corrispondente ad una situazione giuridica soggettiva riconosciuta e protetta dall'ordinamento generale;

- qualora tale collegamento non sia ritenuto sussistente dall'amministrazione destinataria della richiesta di accesso, quest'ultima potrà legittimamente essere negata, atteso che sia la giurisprudenza amministrativa che quella della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, hanno in più di un'occasione affermato il principio secondo il quale le istanze di accesso non possono essere volte ad effettuare un controllo generalizzato sull'attività amministrativa. Tale principio, inoltre, ha trovato una sua positivizzazione nella recente legge n. 15/2005 di modifica della l. n. 241/90, il cui articolo 16, comma 3, che ha sostituito l'art. 24 della legge del 1990, prevede testualmente: "Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni";

- la *ratio* di tale ultima disposizione è evidentemente quella di contemperare l'esercizio del diritto di accesso con un altro bene-interesse – che altrimenti sarebbe oltremodo sacrificato - avente dignità costituzionale (art.97) e meritevole di tutela: il buon andamento della pubblica amministrazione.

Ciò vale per il diritto di accesso disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241; per quanto riguarda, viceversa, l'estensione del diritto di accesso ai documenti disciplinato dal D. Lgs. n. 267/2000, l'articolo 10 del decreto delegato contiene una formula decisamente più ampia rispetto a quella della legge n. 241 e, nella sostanza, più vicina allo spirito originario fatto proprio dalla Commissione Nigro.

Tale articolo 10, invero, estende il diritto di accesso alle informazioni oltre che ai documenti amministrativi, e non richiede un interesse qualificato e differenziato per l'ostensione, prevedendo limitazioni di carattere generale solo al comma 1 di detta disposizione, qualora l'esercizio del diritto di accesso si presenti potenzialmente dannoso per altri beni-interessi quale la riservatezza di persone, gruppi o imprese.

2. a) In data 3 febbraio 2004, lo stesso Comune chiedeva a questa Commissione di esprimersi in merito ad un'istanza di accesso presentata dal gruppo consiliare di minoranza in merito ai documenti relativi ad un appalto pubblico per il recupero della strada comunale di, chiedendo se la richiesta di accesso fosse da considerare sufficientemente precisa o, al contrario, generica e quindi da rigettare e se i costi relativi (quantificati approssimativamente in Euro 400) potessero essere richiesti a titolo di rimborso spese ai consiglieri istanti.

b) Successivamente, in data 12 luglio 2004, il Comune di inviava alla scrivente altra lettera di sollecito del parere richiesto con lettera del 22 ottobre 2003, e contemporaneamente faceva presente che uno dei cittadini che avevano formulato numerose istanze

di accesso in precedenza era diventato nel frattempo consigliere comunale; il Comune pertanto chiedeva di conoscere la diversa estensione del diritto di accesso riconosciuta ai consiglieri comunali dall'art. 43 del d. lgs. n. 267/2000.

c) Infine, con lettera del 18 aprile u.s., il Comune in questione dopo aver rigettato l'istanza del consigliere tesa ad estrarre copia del registro di protocollo in entrata ed in uscita dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, in quanto in esso sarebbero contenuti una serie di documenti riservati e segreti, chiedeva alla scrivente un parere in merito alla legittimità di tale rifiuto.

d) In data 9 maggio 2005, il Consigliere istante, inviava alla Commissione un'ampia e dettagliata istanza preordinata ad ottenere una pronuncia della Commissione in cui si riconoscesse il suo diritto ad ottenere quanto richiesto e negato (sia pure in parte) dall'amministrazione comunale.

Il punto 2, pertanto, contiene diversi quesiti che è opportuno esaminare distintamente.

Quanto al profilo *sub a)*, si ritiene che la richiesta di accesso, in quanto diretta ad ottenere la documentazione relativa ad un procedimento specifico (lavori pubblici per il recupero della strada comunale di), risponda ai requisiti più volte individuati dalla giurisprudenza amministrativa e di questa Commissione secondo i quali l'istanza del consigliere deve essere tale da non imporre all'amministrazione comunale una ricerca volta all'individuazione dei documenti richiesti. Inoltre, con riferimento alle spese per le copie, si fa presente che il comma 2, dell'art. 43, D. lgs. n. 267/2000, non stabilisce alcunché in merito ai costi di riproduzione delle copie richieste dal consigliere comunale.

A tale ultimo riguardo, considerata la finalità politica del diritto di accesso del consigliere comunale e richiamando l'antico canone ermeneutico per cui *ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit*, non si ritiene che, nel silenzio del legislatore in merito, possano addossarsi i costi per la riproduzione al consigliere richiedente, nemmeno quando questi siano particolarmente ingenti, con i soli limiti derivanti dalla portata generale del diritto di accesso del consigliere comunale di cui si passa subito a dire.

Quanto all'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali dall'art. 43 del d. lgs. n. 267/2000, di cui alla lettera *b)*, si rileva che essa è decisamente più ampia rispetto a quella propria del *quisque de populo* in quanto, a norma dell'articolo 43 del d. lgs. n. 267/2000, comprende tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione. Le uniche limitazioni all'esercizio di tale situazione giuridica soggettiva attengono al soddisfacimento di esigenze di natura privata, al perseguimento di finalità emulative o che comunque possano condurre alla paralisi dell'attività amministrativa.

Resta, peraltro, fermo che i consiglieri comunali, pur avendo diritto di prendere visione di tutti gli atti necessari all'espletamento del loro mandato, non devono formulare domande indeterminate, ma devono consentire una seppur minima identificazione dei supporti documentali che essi intendono consultare, in conformità di quanto disposto dalla legge n. 241/90, e dei principi più volte ricordati dalla Corte Costituzionale di ragionevolezza e di leale collaborazione tra organi pubblici (così come deliberato da questa Commissione, in data 12 novembre 2002, nel quesito posto dal Comune di Bolzano).

Infine i punti *sub c)* e *d)*, possono essere trattati congiuntamente, riguardando essi la legittimità della richiesta del consigliere di estrarre copia del protocollo comunale in entrata ed in uscita dal 1 gennaio al 31 dicembre 2001.

Al riguardo osserva la Commissione che la più recente giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lombardia, Brescia, in una pronuncia del 20 aprile 2005 n. 362, TAR Abruzzo, Pescara, 16 dicembre 2004 n. 1100) ha affermato che “quanto al registro di protocollo generale dell'Amministrazione locale, se ne è riconosciuta la piena riconducibilità alle categorie di documenti suscettibili di accesso nella convinzione che detto registro sia idoneo a fornire notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato dei consiglieri comunali (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 26 maggio 2004 n. 1762), non essendo peraltro ammissibile imporre loro l'onere di specificare in anticipo l'oggetto degli atti che intendono visionare giacché trattasi di informazioni di cui gli stessi possono disporre solo in conseguenza dell'accesso (TAR Lombardia, Brescia, 1° marzo 2004 n. 163).”

Dunque, analizzando le suddette pronunce giurisprudenziali, la richiesta del consigliere comunale di accesso al protocollo generale, anche nel caso di specie, può apparire funzionale all'acquisizione di elementi di conoscenza circa l'attività dell'Amministrazione locale.

Naturalmente l'accesso al protocollo comunale non deve creare intralci all'attività degli uffici, onde spetta all'Amministrazione determinare le giornate e la fascia oraria in cui il consigliere comunale potrà periodicamente prenderne visione, ed eventualmente estrarne copia, secondo modalità fissate in maniera tale da non rendere però ingiustificatamente difficoltoso l'esercizio del diritto dell'istante.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 2)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
Dipartimento per le risorse umane ed i
servizi informatici
Via della Mercede n. 96
00187 ROMA

Oggetto: Richiesta di parere riguardante un candidato, partecipante ed escluso da un concorso, bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, circa il suo diritto d'accesso alla documentazione relativa al medesimo concorso.

Con nota pervenuta alla segreteria della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nel maggio 2006, il Dottor, Capo del Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici, presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esponeva alla scrivente Commissione che il Dott., partecipante al concorso per esami a 2 posti di dirigente di seconda fascia nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto del 25 luglio 2005, per la professionalità di dirigente esperto in materia di comunicazione istituzionale e di utilità sociale (le cui prove scritte si sono svolte il 6 e il 7 marzo 2006), aveva chiesto di accedere ai seguenti documenti:

- l'elenco nominativo relativo alla valutazione delle prove scritte;
- i propri elaborati e gli elaborati dei candidati che hanno conseguito l'ammissione alla prova orale, con le relative valutazioni;
- i verbali della Commissione esaminatrice, con particolare riguardo a quelli relativi alla determinazione dei criteri di valutazione e delle operazioni di correzione degli elaborati.

Il Dipartimento istante si è, dunque, rivolto alla scrivente Commissione per conoscerne il parere, in particolare, in merito alla possibilità di consentire all'istante l'accesso ai propri elaborati e agli elaborati dei candidati che hanno conseguito l'ammissione alla prova orale, con le relative valutazioni, sotto il profilo della sussistenza in capo all'istante stesso:

- di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata a tutte e tre le tipologie di documenti richiesti;
- della adeguatezza della richiesta, anche in considerazione del possibile configurarsi di un controllo generalizzato sull'operato della Commissione d'esame;
- della necessità di informare dell'accesso i candidati risultati idonei;

Infine, si è chiesto alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi l'eventuale possibilità di differimento dell'accesso fino al completamento della procedura concorsuale, le cui prove concorsuali erano fissate per il 24, 25, e 26 maggio 2006.

La fattispecie in esame richiede una breve e preliminare disamina della situazione giuridica soggettiva dell'istante che è stato escluso dal concorso, così come esplicitamente richiesto: l'istante, infatti, deve ritenersi portatore di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che, a far data dalla presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico in questione, e per effetto di tale istanza, è divenuto parte della relativa procedura concorsuale.

Quest'ultima può ritenersi iniziata dal momento in cui la Commissione giudicatrice si è riunita per valutare il possesso in capo ai partecipanti dei requisiti richiesti nel bando. Per cui non sembra esservi dubbio che l'istante sia titolare di un interesse differenziato e qualificato che esclude in radice la perplessità, formulata dal Dipartimento richiedente il parere, circa la volontà dell'escluso di operare un controllo diffuso sull'operato della Commissione d'esame. Tale ultima ipotesi si determina con riferimento a quelle istanze di accesso che non presentino alcun punto di contatto tra i documenti richiesti e la situazione giuridica soggettiva legittimante e siano genericamente ispirate da un interesse al regolare svolgimento dell'azione amministrativa.

Premesso ciò, e venendo all'esame del merito dei quesiti, la Commissione, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria nonché a quanto già affermato in suoi precedenti pareri, ritiene in parte fondata la richiesta formulata dall'istante.

In particolare, per i motivi sopra esposti, si ritiene che l'istante, in quanto partecipante, abbia diritto di estrarre copia dei propri elaborati.

Quanto all'elenco nominativo relativo alla valutazione delle prove scritte, a parere della scrivente trattasi di documentazione accessibile da parte dell'istante, atteso che tale elenco non può considerarsi riservato, in quanto atto endoprocedimentale di un pubblico concorso.

Inoltre, si ritiene che l'istante candidato al suddetto concorso abbia diritto, altresì, di estrarre copia degli elaborati dei candidati che hanno conseguito l'ammissione alla prova orale, con le relative valutazioni, poiché pur apparendo inevitabile il "contatto" con dati personali relativi a terzi, in tale ipotesi prevale la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza degli stessi.

Tuttavia, il Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici dovrà aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso ai partecipanti controinteressati, i cui elaborati sono stati richiesti dall'istante, per consentire loro l'eventuale tutela dei propri diritti.

In merito, all'ultima richiesta avanzata dal Dipartimento istante, riguardante l'eventuale possibilità di differimento dell'accesso fino al completamento della procedura concorsuale, le cui prove concorsuali erano fissate per il 24, 25, e 26 maggio 2006, la stessa, pur avendo fondamento, appare ormai irrilevante.

In conclusione, nei termini su esposti, la richiesta del partecipante al concorso risulta legittima e fondata.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 3)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
Dipartimento per le risorse umane ed i
servizi informatici
Via della Mercede
00187 ROMA

Oggetto richiesta parere su istanza di accesso dell'O.S. a lettere inoltrate all'amministrazione da parte di altre sigle sindacali ed ai verbali delle riunioni "a Tavoli separati" svoltesi con le medesime.

Con nota del 6 aprile 2006 il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici) ha chiesto a questa Commissione parere circa l'accessibilità dei documenti in oggetto. Rileva l'amministrazione richiedente il parere che, ai sensi dell'articolo 6 lettera B, del CCNL della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la verbalizzazione delle sedute svolte a tavoli separati non è obbligatoria, e che è dubbia la configurabilità degli eventuali verbali alla stregua di veri e propri documenti amministrativi, configurabilità che, come noto, costituisce presupposto per l'esercizio del diritto di accesso da parte dell'interessato.

Quand'anche si volesse riconoscere la natura di documento amministrativo a tali verbali, l'amministrazione manifesta perplessità in merito alla loro ostensibilità in considerazione degli interessi (con particolare riferimento alla tutela della riservatezza) delle OO.SS. coinvolte.

Fa presente, inoltre, che il regolamento dell'ARAN (articolo 2, lettera h) espressamente esclude dall'accesso "la documentazione proveniente da organizzazioni sindacali per la parte che riflette situazioni soggettive di singole associazioni", e che ha comunque provveduto a rilasciare copia dei verbali di concertazione vera e propria, in particolare del verbale della riunione svoltasi il 15 dicembre 2005.

Dal canto suo, l'O.S., nella nota del 6 marzo u.s., specifica i documenti oggetto della richiesta, chiedendo di poter prendere visione delle comunicazioni all'amministrazione tese all'indizione di tavoli separati formulate da,, dei verbali (anche dei relativi supporti audio) delle trattative e delle riunioni sindacali tenute ai tavoli separati nonché della comunicazione del 5 agosto 2005 concernente il protocollo d'intesa riguardante il Dipartimento della Protezione civile, della cui esistenza afferma essere certa. L'O.S. motiva la richiesta di accesso in funzione della necessità di curare e difendere i propri interessi giuridici ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 24 comma 2, lettera d), l. n. 241/1990.

Rileva preliminarmente la Commissione che il diritto di accesso ai documenti amministrativi ha ad oggetto documenti formati o comunque detenuti da una pubblica amministrazione e che, quindi, se le sedute delle riunioni svolte a tavoli separati con altre OO.SS. non siano state verbalizzate, la richiesta di accesso in esame non può essere accolta.

Se invece tali verbali esistano, non sembra esservi dubbio circa la loro configurabilità in termini di documenti amministrativi, attesa l'ampia definizione che di essi fornisce l'articolo 22, comma 1, lettera d), l. n.241/1990, ricomprensivo anche gli atti

interni e quelli non relativi ad uno specifico procedimento ed estesa ad ogni rappresentazione del contenuto di atti in possesso dell'amministrazione.

Con particolare riferimento agli atti interni ed alle note interne d'ufficio sia la giurisprudenza amministrativa che questa Commissione si sono pronunciate in altre occasioni, propendendo per la loro accessibilità (cfr. TAR Toscana, Sez. I, 7 aprile 2004, n. 984, in cui il giudice di prime cure afferma: "Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, previsto dall'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, va riconosciuto anche ai documenti amministrativi rappresentativi di mera attività interna dell'amministrazione, a prescindere dal fatto che essi siano stati o meno concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna, quando l'ostensione degli atti non costituisca impedimento o grave ostacolo o comunque compromissione dell'azione amministrativa"; parere Commissione deliberato in data 6 luglio 2004). E nella fattispecie in esame non risultano circostanze tali da ipotizzare una compromissione dell'attività amministrativa come conseguenza dell'ostensione dei documenti richiesti, i quali, pertanto, sotto tale profilo, devono ritenersi accessibili.

Quanto alle esigenze di tutela della riservatezza delle altre sigle sindacali, in ipotesi lese dall'ostensione dei verbali e delle note richieste dall'O.S., la disposizione regolamentare dell'ARAN richiamata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri cede a fronte della previsione di cui al comma 7, articolo 24, l. n. 241/1990 che, con riferimento al bilanciamento accesso/riservatezza, espressamente prevede: "Deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

Pertanto, considerato che l'O.S. richiedente l'accesso appare titolare di un interesse sufficientemente qualificato e differenziato ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera *b*), (titolarità di cui non sembra dubitare nemmeno la Presidenza del Consiglio dei Ministri), la Commissione ritiene che, nei suesposti termini e nei limiti derivanti dall'effettiva esistenza dei documenti richiesti, l'accesso medesimo debba essere consentito.

Infine, con riferimento ai documenti concernenti il protocollo d'intesa riguardante il Dipartimento della protezione civile, richiesti dall'O.S. in data 5 agosto 2005, si precisa che essi non figurano tra i documenti nella disponibilità del Segretariato Generale - Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici e che per tale ragione la richiesta di accesso dovrà essere inoltrata da quest'ultimo all'amministrazione competente, secondo quanto previsto dal comma 2, art. 6, D.P.R. n. 184/2006.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 4)

Ministero dell'Interno
Palazzo del Viminale
Via Agostino Depretis
00184 ROMA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi
Palazzo Chigi
Piazza Colonna
00187 ROMA

Oggetto: parere sulla richiesta di accesso a deliberazioni del Consiglio dei Ministri e della Relazione predisposta dalla commissione d'accesso all'Asl

1. Con nota n. 6569722.3, pervenuta alla segreteria della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 1 giugno c.a., il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi esponeva alla scrivente di aver ricevuto, dalla sig.ra, per il tramite del legale rappresentante avv., una istanza di accesso al provvedimento con il quale il Consiglio dei Ministri ha disposto lo scioglimento della Asl, nonché copia di tutti gli atti presupposti, ed in particolare della relazione predisposta dalla Commissione d'accesso insediatasi a seguito dell'omicidio

L'istante ha, infatti, appreso da fonti giornalistiche che la relazione della Commissione d'accesso avrebbe denunciato l'esistenza di gravi forme di interferenza dei clan criminali nella gestione dell'Asl, tali da trasformare l'azienda in "un centro di affari e di potere"; nella relazione indicata si farebbe, poi, riferimento "alle minacce, agli attentati ed ai trasferimenti punitivi che sarebbero stati attuati nei confronti dei singoli funzionari che non si fossero adeguati al clima imperante nella Asl".

Nella richiesta inviata dalla sig.ra si precisa che tra l'istante, quale funzionaria alle dipendenze della azienda collocata a riposo per limiti di età, e la Asl pende un contenzioso giudiziario avente ad oggetto, sembrerebbe, anche i

provvedimenti punitivi e le intimidazioni evidenziate nella relazione della Commissione d'accesso.

L'acquisizione dei documenti richiesti sarebbe, quindi, volta alla cura e difesa in giudizio dei propri diritti.

2. E' opportuno premettere che il Prefetto di aveva disposto, con provvedimento del 30 ottobre 2005, l'accesso presso l'Azienda sanitaria di per il compimento degli accertamenti previsti dalla normativa volti a verificare la presenza di infiltrazioni della delinquenza di tipo mafioso (d.l. 6 settembre 1982, n. 629, art 1, comma 4, convertito in legge 12 ottobre 1982, n. 726). L'esito di tali accertamenti è poi confluito nella relazione della commissione di accesso conclusiva della procedura. Sulla base della analisi e della documentazione presentata dalla commissione, il Ministro dell'Interno in carica ha provveduto a sciogliere l'Azienda sanitaria locale....., ed ad affidare la relativa amministrazione ad una commissione straordinaria, per la durata di diciotto mesi, alla quale sono attribuiti i poteri del direttore generale nonché ogni altro potere connesso alla gestione dell'ente, ai sensi degli articoli 143 e 146 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Passando alla valutazione della richiesta della sig.rasi evidenzia che la deliberazione del Consiglio dei Ministri richiamata nell'istanza è confluita nel d.P.R. 28 aprile 2006 con il quale è nominata la commissione straordinaria per la gestione dell'ente; trattandosi di un atto formalmente normativo il medesimo è pubblico e dunque accessibile.

Con riferimento, poi, al secondo documento oggetto dell'istanza di accesso, ossia la relazione della commissione d'accesso propedeutica alla adozione del provvedimento di scioglimento dell'ente, si evidenzia che il D.M. del Ministero dell'Interno n. 415 del 1994, include (art. 3, comma 1, lett. m), tra le categorie di documenti esclusi per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di repressione della criminalità, anche gli atti, i documenti e le note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori degli enti locali (art. 40 della legge n. 142 del 1990, ora art. 142 del d.lgs. n. 267 del 2000); tuttavia tale sottrazione opera, secondo il disposto normativo, solo nei limiti in cui è necessario per salvaguardare l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità (art. 3, comma 2). Ciò premesso nella relazione del Ministro dell'interno allegata al d.P.R. 28 aprile 2006, di cui

costituisce parte integrante, si legge che le ingerenze della criminalità organizzata si sono estese anche all'apparato burocratico, al punto che "all'atto aziendale che aveva analiticamente definito l'organigramma dell'azienda non è stata data puntuale esecuzione, di modo che non emerge il quadro certo dell'attuale situazione dell'organico, con l'identificazione delle figure professionali che occupano i relativi posti". Prosegue, poi, la relazione evidenziando la presenza, all'interno della struttura, "di dipendenti legati da rapporti di parentela o contiguità con noti esponenti delle consorterie mafiose locali, o comunque coinvolti in procedimenti penali di rilievo".

Su tale situazione la conoscenza della relazione della commissione d'accesso può essere effettivamente strumentale alla cura in giudizio dei diritti dell'istante; ma la scrivente Commissione, non essendo a conoscenza del contenuto della predetta relazione, non è in grado di valutare se la sua eventuale ostensione possa compromettere gli interessi per la cui salvaguardia il regolamento del Ministero dell'Interno ha escluso il diritto di accesso, ai sensi del citato art. 3, comma 3.

Si prega, quindi, codesto Ministero di esprimere il proprio avviso circa l'esistenza di eventuali esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico e di prevenzione o repressione della criminalità ostative all'accesso alla relazione indicata, trasmettendo la relazione stessa alla scrivente Commissione, alla quale spetta il definitivo giudizio al riguardo.

Si ricorda che la richiesta di acquisizione della valutazione della scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sospende il termine di trenta giorni entro il quale l'amministrazione deve fornire una risposta all'istanza dell'interessato.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 5)

Sig.

OGGETTO: richiesta di accesso alla condotta omissiva del Ministero del Lavoro

1. Il sig., con nota del 18 novembre 2002, più volte reiterata fino al 14 marzo 2005, ha chiesto al Ministro del Lavoro di accertare se la condotta della è conforme alle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed in particolare dell'art. 18.

Lamenta l'istante di essere stato licenziato con provvedimento comunicato il 25 febbraio 2002 e che tale provvedimento è l'epilogo di una vicenda iniziata nel 1998 allorquando l'istante è stato trasferito, privo di mansioni, dallo stabilimento di a quello di, poi, dal primo luglio 2000, da quest'ultimo a quello di

Il sig. afferma, inoltre che le mansioni alle quali è stato adibito sin dalla data di quest'ultimo trasferimento, nonché successivamente dal gennaio 2002, non sono conformi né adeguate alla sua preparazione e pregressa esperienza professionale.

Preliminarmente, si rileva che nel corso della vicenda sinteticamente descritta sono intervenuti numerosi soggetti con poteri e funzioni diversi: il Garante per la protezione dei dati personali, il Difensore civico Regionale, il direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli e la Procura della Repubblica di Napoli. Sulla base della documentazione allegata al ricorso, non è possibile accertare se i procedimenti avviati dai diversi soggetti si siano conclusi e con quale esito.

La segreteria del Ministro del Lavoro, nel dicembre 2003, ha provveduto a trasmettere la pratica alla Direzione Generale degli Affari Generali, Risorse Umane ed Attività Ispettiva, per le opportune valutazioni. Sulla base della documentazione allegata sembra che tra l'istante e la Direzione Generale sia intercorso uno scambio di documentazione, concluso con un comportamento che il ricorrente qualifica di "silenzio diniego".

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 25 maggio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Il sig..... ha chiesto sostanzialmente a questa Commissione la dichiarazione dell' illegittimità della condotta, ritenuta omissiva, del Ministro del Lavoro sulle reiterate richieste volte ad accertare la conformità del comportamento della..... alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Si osserva, in via preliminare, che la scrivente Commissione, in base all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "vigila affinché sia attuato il principio della piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione" ed è competente a decidere, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della predetta legge, i ricorsi previsti avverso provvedimenti in cui un'amministrazione centrale o periferica dello Stato, abbia negato l'accesso a documenti amministrativi ovvero ne abbia differito l'esercizio.

Ma nel caso in esame, il silenzio dell'amministrazione non è avverso la richiesta di accesso ad un documento amministrativo, ma attiene ad una segnalazione volta ad avviare un procedimento amministrativo.

Pertanto, la scrivente Commissione non è competente ad esaminare la questione in oggetto.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 6)

Al sig.

e, p.c. Comando della Capitaneria di Porto
.....

Oggetto: Ricorso del sig. avverso provvedimento di rigetto istanza di accesso della Capitaneria di Porto

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 31.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n.184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Si sottolinea, peraltro, che, nel caso in esame, questa Commissione non è in grado di esprimere il suddetto parere perché il ricorso in data 18.10.2005 è pervenuto privo dell'istanza di accesso e del provvedimento di rigetto della Capitaneria di Porto di

L'interessato dovrà quindi provvedere all'eventuale proposizione di un ricorso, nei modi e nelle forme di cui alla normativa sopracitata, e corredato di tutta la documentazione utile ed in particolare dell'istanza di accesso e del provvedimento impugnato.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 7)

Alla Signora

Al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di

Oggetto: accesso agli atti concernenti il procedimento di rinuncia ai mandati conferiti all'avvocato
.....

La signora, con diverse note dall'ottobre 2005 al marzo 2006, ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati didi poter ottenere, prima delle informazioni circa le motivazioni che hanno indotto il legale dell'istante signora a rinunciare al proprio mandato professionale dalla stessa conferitogli e, successivamente, presumendo un'archiviazione della sua prima istanza, il rilascio di copia della documentazione inerente il fascicolo venutosi a creare sulla sua pratica.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dirispondeva alla signora, con nota del 29 marzo 2006, negandole l'accesso ai documenti richiesti, sulla base delle disposizioni del regolamento interno emanato dal medesimo Consiglio, in data 7 aprile 2005 e asserendo che per la natura della suddetta pratica, la stessa rientra tra le questioni inerenti l'attività della segreteria dell'Ordine, non configurandosi dunque alcun specifico procedimento disciplinare.

Pertanto, la signora avverso tale diniego si è rivolta, in data 28 aprile 2006, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 28 aprile 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia

ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La scrivente Commissione ha preso in esame l'istanza formulata dalla signora

Tuttavia, pur comprendendo che la conoscenza del fascicolo richiesto può essere effettivamente strumentale alla cura in giudizio dei diritti dell'istante, la Commissione non è in grado di valutare se la sua eventuale ostensione possa compromettere gli interessi per la cui salvaguardia quest'ultimo ne ha escluso il diritto di accesso, non conoscendo, tra l'altro, il contenuto delle norme del regolamento interno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di, opposte nella nota di diniego del 29 marzo 2006.

Si prega, quindi, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di di far conoscere se, nel caso in questione, esigenze particolari di riservatezza e/o segretezza ostino all'accesso al fascicolo indicato.

Pertanto, la Commissione si riserva di esprimere il proprio parere all'esito dell'adempimento suindicato.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 8)

Al Sig.

OGGETTO: richiesta di accesso ad atti istruttori di un ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Sig., in data 10 ottobre 2005 ha presentato richiesta di accesso alle deduzioni formulate dalla Croce Rossa nel quadro del procedimento su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal in merito alla sua mancata promozione al grado di maggiore della Croce Rossa.

Tale richiesta, con nota recante la stessa data (10 ottobre 2005), è stata inoltrata anche al Ministero della Difesa, quale dicastero competente ad istruire il rimedio giustiziale alternativo a quello giurisdizionale.

Quest'ultimo è rimasto silente, mentre la Croce Rossa, con nota del 9 novembre 2005, ha negato l'accesso motivando nel senso che il procedimento di decisione del ricorso al Capo dello Stato sarebbe interamente disciplinato dal D.P.R. n. 1199/1971 e che ad esso non si applicherebbero i principi e gli istituti contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

Sia contro il silenzio del Ministero che contro la nota espressa di diniego della Croce Rossa, il Sig. ha presentato in data 24 novembre 2005 ricorso a questa Commissione, chiedendo di dichiarare l'illegittimità delle amministrazioni resistenti e di ordinare l'esibizione dei documenti richiesti.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 24 novembre 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel merito la Commissione rileva che la richiesta di accesso è senz'altro legittima e fondata, inserendosi nel quadro degli strumenti posti a disposizione del ricorrente nel quadro di un

procedimento giustiziale (ricorso al Capo dello Stato) alternativo al rimedio giurisdizionale; richiesta preordinata al fine di realizzare un contraddittorio pieno.

Trattandosi, inoltre, di accesso endoprocedimentale, l'interesse del richiedente è da ritenersi implicito nel suo essere destinatario del provvedimento finale di decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 241 del 1990.

Quanto alla contestata natura amministrativa del procedimento di decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, essa appare invece indiscutibile, inserendosi il ricorso straordinario, già da un punto di vista sistematico, con fisionomia paradigmatica nel novero dei ricorsi "amministrativi". Inoltre, ad ulteriore riprova dell'accessibilità del documento richiesto, va sottolineato come uno degli antecedenti normativi della legge n. 241/1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi è rappresentato proprio dal D.P.R. 23 giugno 1988, n. 250, in base al quale chiunque (dunque anche un soggetto diverso dal ricorrente) può richiedere copia dei pareri del Consiglio di Stato in sede di decisione del ricorso straordinario, a meno che il Ministro competente non abbia comunicato nei 90 giorni successivi al parere che quest'ultimo debba rimanere riservato.

Tale normativa, per quanto riferita all'attività consultiva del Consiglio di Stato, testimonia della volontà del legislatore di conferire la massima trasparenza al procedimento di decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato e pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla CRI, ad esso si applicano pacificamente le disposizioni della l. n. 241/1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 9)

All'avv.

Oggetto: richiesta di accesso a verbali di collaudo, mandati di pagamento e fatture ditta aggiudicataria di gara di appalto.

La Ditta, ricorrente e rappresentata dall'avv., ha inoltrato al Ministero dell'Interno richiesta di accesso ai documenti amministrativi in data 15 novembre 2005, chiedendo copia degli atti successivi alla notifica di un non meglio precisato ricorso al TAR, presentato dalla ricorrente in data 18 febbraio 2005 e segnatamente "...degli atti di proroga, delle fatture della ditta aggiudicataria, dei mandati di pagamento se emessi, dei verbali di collaudo" relativi ad una gara di appalto indetta dall'amministrazione resistente ed aggiudicata ad impresa diversa dall'odierna ricorrente.

In data 24 novembre 2005, l'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti, non ravvisando "...in questa fase della procedura, un interesse giuridicamente rilevante della Ditta"

Contro tale diniego, la Ditta ha presentato in data 15 febbraio 2006, richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990, lamentando l'assenza di motivazione del provvedimento di diniego nonché la volontà dell'amministrazione di "...eludere il controllo e la trasparenza e legittimità e i diritti soggettivi della"

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 15 febbraio 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel merito, la Commissione rileva che il provvedimento di diniego adottato dall'amministrazione contiene una, sia pure scarna, motivazione nella parte in cui rileva l'assenza di un interesse giuridicamente rilevante in Capo alla Ditta ricorrente nella fase in cui era la procedura di scelta concorsuale del contraente, secondo le regole dell'evidenza pubblica, al momento della presentazione della richiesta.

La riferita motivazione appare da condividersi, atteso che la richiesta di accesso, riferendosi non tanto alla parte di procedimento che ha condotto all'aggiudicazione della gara di appalto, quanto a quella successiva di esecuzione del contratto tra l'impresa aggiudicataria e l'amministrazione appaltante (come può ricavarsi dalla tipologia di documenti richiesti dalla Ditta ricorrente), configura una ipotesi di inammissibile controllo sull'operato dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 24, comma 3, l. n. 241/1990, rispetto alla quale la richiesta di accesso appare preordinata al soddisfacimento di un mero interesse di fatto.

D'altronde, che nell'ipotesi di specie la Ditta richiedente sia stata mossa da finalità di controllo dell'operato dell'amministrazione, risulta dalla stessa richiesta di riesame rivolta a questa Commissione la quale, pertanto, ritiene che non sussista un interesse sufficientemente qualificato e differenziato all'accesso.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 10)

All'Ing.

OGGETTO: richiesta di accesso documenti istitutivi Commissione tecnico consultiva presso Dipartimento libertà civili e immigrazioni nonché a successivo provvedimento integrativo per componente del

L'Ing., nella sua qualità di Presidente della Provincia, ha richiesto alle amministrazioni competenti, ottenendola, copia del decreto del Capo del Dipartimento per le

libertà civili e l'immigrazione del 20 ottobre 2003 con il quale era stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione del centro di permanenza temporanea per clandestini nel complesso demaniale di sito nel territorio della Provincia di

In data 10 marzo, a seguito di interrogazione parlamentare, l'odierno richiedente veniva a conoscenza della circostanza secondo cui la Regione aveva espresso, in seno alla Commissione tecnica appositamente istituita, parere tecnico favorevole in merito alla realizzazione del suddetto CPT.

Di conseguenza, in data 15 marzo 2005, la Provincia ricorrente, con richiesta rinnovata il 24 maggio 2005, ha chiesto alle amministrazioni resistenti "...di estrarre copia semplice del provvedimento con il quale il Dipartimento per le libertà civili e le immigrazioni aveva istituito la Commissione Tecnico consultiva, nonché di estrarre copia del provvedimento con il quale era stata integrata la Commissione con il componente del"

Non avendo ottenuto risposta a nessuna delle due richieste, il Presidente della Provincia di ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, chiedendo a questa Commissione di accertare l'illegittimità del diniego silenzioso dell'amministrazione.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 2 agosto 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia

ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La questione portata all'esame di questa Commissione deve essere affrontata muovendo da una considerazione di fondo. Le richieste di accesso a documenti avanzate da organi politici delle autonomie locali che non ricadono nell'ambito previsionale dell'articolo 43 del d. lgs. n. 267/2000, esulano dalle finalità delle disposizioni di cui agli articoli 22 e segg. della legge n. 241/1990, attenendo, piuttosto, a rapporti di collaborazione istituzionale tra enti pubblici, in vista del perseguimento del comune interesse alla migliore realizzazione dell'azione amministrativa (in tal senso, parere della Commissione deliberato in data 16 novembre 2004).

Nel caso di specie, la richiesta avanzata dal Presidente della Provincia di non può essere supportata dai requisiti espressamente richiesti dall'articolo 22, l. n. 241/1990 ai fini della sussistenza di un interesse qualificato e differenziato all'accesso.

In particolare, trattandosi di documenti inseriti in un procedimento teso alla realizzazione di un CPT nel territorio della Provincia di, il richiedente ha ritenuto di potersi avvalere delle disposizioni generali di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, che in questo caso, invece, non trovano applicazione, dovendosi ritenere operante il principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo territoriali interessati dalla vicenda.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 11)

All'Avv.

Oggetto : Ricorso avverso silenzio – Avv.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio

2005 n. 15, è stato presentato il 7.11.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n.184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 26.9.2005, l'Avv. ha chiesto all'Ufficio scolastico Regionale – Direzione Generale per - l'accesso a copia “ *dei provvedimenti* amministrativi con i quali sono stati determinati i posti disponibili di personale docente della scuola secondaria superiore ed individuati i relativi candidati nella classe di concorso A019 ‘Discipline giuridiche ed economiche’ nella regione dall’11.12.2001 ad oggi; 2) ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati in regione nella suddetta classe di concorso dall’11.12.2001 ad oggi ; 3) nonché a tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, motivando la richiesta per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti connessi al giudizio di lavoro pendente presso il Tribunale disub R.L. n. 224/05”.

L'amministrazione interessata non si è pronunciata sulla richiesta di accesso : con nota in data 31.10.2005, il suddetto ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Con nota in data 11.11.2005, diretta a questa Commissione e allo stesso sig., l'Ufficio scolastico Regionale per il ha risposto riguardo l'istanza di accesso del sig.fornendo le informazioni richieste.

La stessa Amministrazione ha, però, ritenuto di negare l'accesso riguardo gli unici contratti individuali stipulati per la classe di concorso A019 nell'anno 2005/06 “ *in quanto negli stessi sono riportati dati personali ed inoltre la S.V. non ha adeguatamente comprovato nella domanda come la conoscenza di detti dati personali costituisca l'interesse personale e concreto ai fini della tutela degli interessi giuridicamente rilevanti evocati dalla S.V.* ”.

In senso conforme all'orientamento giurisprudenziale vigente in materia, poi, l'Amministrazione non ha dato seguito alla richiesta generica ed indeterminata di “*tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi*”.

Questa Commissione esprime l'avviso che la risposta dell'amministrazione sia corretta e soddisfi quanto richiesto dall'Avv..... con l'istanza in data 26.9.2005.

In particolare, per quanto riguarda l'accesso ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, non è spiegato nell'istanza l'interesse a conoscere, oltre al fatto della loro esistenza (richiesta soddisfatta dall'amministrazione), anche il contenuto specifico dei contratti stessi che coinvolge gli interessi personali di due controinteressati specificamente individuati..

Si ritiene, quindi, che il diniego opposto dall'Amministrazione, relativamente ai contratti individuali stipulati dall'Amministrazione con i proff....., sia corretto.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 12)

Al prof.

OGGETTO: richiesta di accesso alla relazione prefettizia in ordine allo scioglimento del comune di

Il signor, in data 8 novembre 2005, in qualità di ex sindaco del Comune di, a seguito dell'intervenuto provvedimento di sospensione degli organi del comune per infiltrazioni mafiose, ha richiesto al Prefetto di l'accesso ai documenti amministrativi riguardanti la relazione prefettizia in ordine al suddetto scioglimento e la

relazione delle risultanze ispettive della commissione interna d'accesso, al fine di valutare l'opportunità di impugnare il provvedimento innanzi l'autorità giudiziaria competente.

Il Prefetto di, con nota del 16 novembre 2005, inviata all'avv.
....., difensore del signor, ha respinto l'istanza di accesso da questi presentata, asserendo che "gli atti di cui è richiesta la copia, recanti la classifica "riservato", rientrano nelle categorie dei documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità".

Avverso detto rifiuto, il signor, a mezzo del suo difensore, l'avv., ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Prefettura di, il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 16 gennaio 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Si ritiene fondato l'interesse personale e concreto dell'istante, signor, nella sua qualità di ex Sindaco del comune di, ad accedere ai documenti richiesti, per la tutela giurisdizionale dei propri diritti, considerata anche la più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, V sez., sentenza n.4467, 2 settembre 2005) in materia che stabilisce che chiunque subisca un

procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza a cominciare dagli atti di iniziativa (quali le domande e le richieste da cui scaturisca un obbligo di provvedere) e di preiniziativa (come gli esposti o le denunce che hanno attivato procedimenti officiosi dell'amministrazione).

Tuttavia, pur comprendendo che la conoscenza delle relazioni suindicate possa essere effettivamente strumentale alla cura in giudizio dei diritti dell'istante, la scrivente Commissione ritiene che la loro eventuale ostensione possa compromettere gli interessi per la cui salvaguardia il regolamento del Ministero dell'Interno ha escluso il diritto di accesso, ai sensi dell' art. 3, comma 3, lett. m) del D.M. del Ministero dell'Interno n. 415/1994.

Pertanto, il parere della Commissione è nei termini su esposti.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 13)

Al Signor

OGGETTO: richiesta di visione e copia rapporto informativo

Il signor, ispettore superiore della Polizia di Stato, affermando di essere stato, ingiustamente declassato nelle proprie funzioni professionali, con nota del 12 maggio 2005, per la tutela dei propri diritti, ha chiesto alla Questura di di poter acquisire copia del rapporto informativo, relativo all'anno 2000, sull'ispettore capo, signor, che lo avrebbe sostituito nella mansione superiore a lui precedentemente assegnata, nonché copia di tutta la documentazione inerente al suddetto trasferimento dello stesso

La Questura di con nota del 16 giugno 2005, non accoglieva l'istanza di accesso del signor asserendo che la documentazione richiesta rientrerebbe nelle categorie di atti non accessibili, ai sensi dell'art. 4, lett. b) e g) del Decreto del Ministero dell'Interno, n. 415/1994.

Pertanto, il signor avverso tale diniego si è rivolto, in data 14 luglio 2005, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare alla Questura di il rilascio della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 14 luglio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

In merito alla suddetta istanza, la scrivente Commissione riconosce l'interesse attuale, concreto e diretto del signor per la tutela in sede giudiziale della propria posizione professionale; tuttavia, osserva quanto segue.

Il richiesto rapporto informativo, relativo all'anno 2000, sull'ispettore capo, signor, che avrebbe sostituito l'istante nella mansione superiore a lui precedentemente assegnata, nonché tutta la documentazione inerente al suddetto trasferimento dello stesso sono documenti la cui divulgazione potrebbe arrecare danno al diretto controinteressato e che, quindi, per quanto necessari al signor per la tutela dei propri diritti, sono da considerare accessibili con dei limiti alla loro ostensione.

Questa Commissione ha già avuto modo di pronunciarsi sul tema in questione, in un precedente parere, deliberato in data 20 aprile 2004 sul regolamento predisposto dalla Camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura di Crotone; e si è espressa nel senso che l'inaccessibilità dei rapporti informativi si giustifica esclusivamente nei limiti in cui i relativi documenti contengono notizie e dati riservati, ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

Nel caso di specie, sembra che il suddetto rapporto informativo e la documentazione relativa al trasferimento del signor siano accessibili da parte dell'istante, qualora la Questura di provvedesse all'omissione o cancellazione delle parti o dei dati che potrebbero compromettere la riservatezza del diretto controinteressato, ed alla comunicazione a quest'ultimo del richiesto accesso, affinché egli possa eventualmente provvedere alla tutela dei propri diritti.

Tuttavia, è da considerare il richiamo formulato dalla Questura dial Decreto del Ministero dell'Interno, n. 415/1994, art. 4, lett. b) e g), secondo cui la documentazione richiesta rientrerebbe nelle categorie di atti inaccessibili, ed in particolare: "ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera d), del [decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352](#), ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: b) rapporti informativi sul personale dipendente del Ministero dell'interno nonché notizie sugli aspiranti all'accesso nei ruoli della Polizia di Stato; g) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dell'impiegato".

In conclusione, pur comprendendo che la conoscenza della documentazione richiesta possa essere effettivamente strumentale alla cura in giudizio dei diritti dell'istante, la scrivente Commissione esprime il parere che la sua eventuale ostensione possa compromettere gli interessi per la cui salvaguardia il regolamento del Ministero dell'Interno ha escluso il diritto di accesso, ai sensi del citato art. 4.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 14)

Sig.

OGGETTO: richiesta parere sull'annotazione di polizia giudiziaria.

1. Il sig., con nota del 25 febbraio 2005, ha inviato un'istanza al Comando Provinciale dei Carabinieri di con la quale ha chiesto di poter conoscere se e quali provvedimenti ha assunto l'Autorità competente a seguito della memoria presentata il 6 novembre 2004, nonché il nominativo del responsabile del procedimento, lo stato ed il termine di conclusione dell'eventuale procedimento avviato. Lamenta l'istante, nella nota del 6 novembre, la condotta "ostica" delle pattuglie nn. 43 e 26 del Nucleo Radiomobile CC intervenuti, il giorno 6 novembre 2004, presso la sua abitazione a seguito della richiesta pervenuta all'utenza 112 da parte della convivente del sig., ed in particolare la circostanza che i medesimi non si siano identificati.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di, con nota del 12 marzo 2005, dopo avere riepilogato lo svolgimento dei fatti, afferma che la memoria predetta non ha dato corso ad alcun procedimento finalizzato a verificare la condotta degli agenti sotto il profilo disciplinare, atteso che i medesimi hanno agito per soddisfare una richiesta d'intervento di un cittadino e nell'adempimento di un preciso dovere istituzionale. Pertanto, non sussistendo alcun procedimento amministrativo, non è possibile evadere la richiesta di accesso.

Precisa, poi, l'amministrazione che l'esito delle operazioni è stato verbalizzato, ai sensi dell'art. 357 del c.p.p, in un apposito atto denominato annotazione di polizia giudiziaria, del quale l'istante, con nota del 16 marzo 2005, chiede copia insieme agli estremi identificativi degli agenti. La richiesta di accesso a tali ulteriori documenti è negata dall'amministrazione atteso che non si rinvergono interessi diretti, concreti ed attuali corrispondenti ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto; motiva ancora l'amministrazione che nell'istanza non è specificato l'interesse sul quale si fonda la richiesta e che, pertanto, la medesima si traduce in un controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione. Conclude, infine,

l'amministrazione che l'istanza non è accompagnata da copia fotostatica non autenticata.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 18 maggio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Il documento oggetto dell'istanza di accesso è il verbale stilato dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 357 del c.p.p., al termine delle operazioni.

Sulla base della documentazione pervenuta, sembra che l'annotazione di polizia giudiziaria non ha determinato l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro (art. 335 c.p.c.) e l'apertura delle indagini preliminari (artt. 326 c.p.c.); il documento richiesto, pertanto, non è coperto da segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.c.. Si tratta, tuttavia, di un documento redatto nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria e dunque sottratto all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a).

Si ritiene, dunque, che correttamente l'amministrazione abbia negato l'accesso all'annotazione di polizia giudiziaria.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 15)

Al Sig.....,

Oggetto: richiesta di al verbale reso nel corso di un accesso ispettivo.

1. Il Sig., quale lavoratore subordinato alle dipendenze della società, con nota del marzo 2005, ha chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro didi poter accedere al verbale della dichiarazione resa dal medesimo nel corso di un accesso ispettivo (n. progr. 046) compiuto presso la predetta società, nonché copia delle dichiarazioni rilasciate in occasione di una successiva convocazione presso gli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro. Motiva l'istante la propria richiesta sulla necessità di conoscere l'esatta corrispondenza tra la verbalizzazione e quanto dal medesimo dichiarato, al fine di tutelarsi contro eventuali false dichiarazioni (artt. 479, 495, 496, c.p. e 221 e ss. c.p.c.).

La Direzione Provinciale del Lavoro di..... negato l'accesso sulla base del combinato disposto del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, 4 novembre 1994, n. 757, art. 2, lettere c) e g), attuativo del diritto di accesso. Ritiene, infatti, l'amministrazione che dalla divulgazione delle informazioni contenute nei documenti richiesti possano derivare pressioni, o azioni pregiudizievoli nei confronti di lavoratori o di terze persone, nonché un effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza de lavoratori.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 18 aprile 2005, e cioè in data

posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Il sig., quale parte del procedimento ispettivo, ha interesse ad accedere ai verbali delle proprie dichiarazioni.

Le disposizioni richiamate dall'amministrazione, artt. 2 e 3 del D.M. n. 757 del 1994, differiscono l'accesso fino al momento della conclusione del procedimento ispettivo, e in ogni caso fino a quando perdura il rapporto di lavoro, sono preordinate a tutelare i lavoratori contro il pericolo di azioni discriminatorie, indebite pressioni, pregiudizi ed eventuali ritorsioni da parte del datore di lavoro; eventualità, quest'ultima, non realizzabile nel caso in esame dal momento che l'istanza proviene dallo stesso dichiarante, il quale, in quanto parte del procedimento ha, quindi, il diritto di accedere ai relativi documenti.

Con riferimento al secondo dei motivi posti dall'amministrazione a fondamento del proprio diniego, si osserva che nessun pregiudizio al diritto alla riservatezza può derivare dall'esercizio del diritto di accesso; nel caso in esame è

lo stesso titolare del diritto alla riservatezza a chiedere la copia delle proprie dichiarazioni.

Si esprime, pertanto, l'avviso che la domanda d'accesso debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 16)

Sig.

OGGETTO: richiesta di accesso al verbale di dipendenza di un infortunio da causa di servizio.

1. Il sig., in data 24 gennaio 2005, ha presentato una richiesta al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Direzione di amministrazione 8 Sez. Equo Indennizzo di, sullo stato della pratica volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infortunio occorsogli durante il 108 corso formativo per carabinieri presso la Scuola Allievi Carabinieri di presentata il 16 dicembre 1998.

Il destinatario della richiesta ha trasmesso la medesima all'ufficio competente, ossia la Scuola Allievi Carabinieri di il quale, ha comunicato di avere provveduto a trasmettere, già dal febbraio 2002, il fascicolo relativo alla pratica in oggetto alla Commissione Medico ospedaliera presso il centro militare di medicina legale di Milano, invitando la Commissione Medico Ospedaliera a rilasciare il verbale di dipendenza.

Il sig., in data 18 aprile 2005, ha presentato direttamente alla Commissione citata una richiesta di accesso volta a conoscere lo stato della pratica in esame. Su tale richiesta si è formato il silenzio rigetto.

L'istante, pertanto, con nota del 13 giugno 2005 ha presentato ricorso, alla scrivente Commissione.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 13 giugno 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

In via preliminare, si evidenzia che i documenti richiesti riguardano il procedimento volto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infortunio occorsogli durante il 108 corso formativo per carabinieri presso la Scuola Allievi Carabinieri di, del quale l'istante è destinatario; nessun dubbio esiste, dunque, in ordine alla sussistenza dell'interesse ad accedere al predetto documento. Inoltre, non essendo il verbale di

dipendenza riconducibile ad alcuna delle categorie relative ai casi di esclusione previsti dalla normativa, si ritiene che non sussistano ragioni ostative al rilascio del documento stesso.

Né sarebbero opponibili eventuali ragioni di tutela del trattamento dei dati personali o sensibili contenuti nel certificato, atteso che è lo stesso istante ad essere titolare dei suddetti dati.

Si ritiene, dunque, che l'istante sia titolare di un interesse concreto e qualificato e che il documento richiesto sia ricollegabile ad una situazione giuridica soggettiva riconosciuta e tutelata dall'ordinamento, qual è quella a vedere dichiarata la dipendenza da causa di servizio di un infortunio.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 17)

Al Signor

OGGETTO: richiesta di accesso all'accordo locale anno 2002 e anno 2003

Il Signor, con nota del 24 ottobre 2005, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di, presso cui presta servizio, di poter accedere agli accordi locali per gli anni 2002 e 2003, e alla relativa documentazione, avendo lo stesso istante presentato, in data 20 ottobre 2005, al direttore del medesimo ufficio, delle osservazioni in merito alla ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane ed ai relativi criteri applicativi.

In particolare, in merito alla ripartizione di dette risorse per gli obiettivi raggiunti nell'anno 2003, la rappresentanza sindacale unitaria dell'ufficio aveva promosso un' assemblea sindacale, nel corso della quale si erano trattate le principali innovazioni introdotte dai nuovi accordi nazionali e regionali, che si sarebbero poi trasfuse negli accordi locali dopo poco discussi e approvati.

Successivamente con nota dell' 8 novembre 2005 l'istante esprimeva nuovamente il suo dissenso rispetto alla soluzione raggiunta nell'accordo locale 2003, formulando nella medesima

comunicazione richiesta di accesso a tutti i documenti richiamati negli accordi locali 2002 e 2003, e nello specifico i documenti ai quali l'accordo locale 2002 rinvia, e cioè:

- i prospetti di liquidazione personale dai quali emerge il non cumulo delle indennità,
- i protocolli di predisposizione, approvazione e realizzazione di tutti i progetti in esso indicati;
- gli atti di ufficio indicati nel punto 1.1 dell'accordo locale 2003;
- i prospetti di liquidazione personale di ciascun dipendente, operando lo stesso accordo locale 2002 una redistribuzione di risorse a vantaggio di alcuni e a danno di altri.

L'Agenzia delle Entrate – Ufficio di, non riscontrando la sussistenza di un interesse all'istanza avanzata, con nota del 21 novembre 2005, non la accoglieva.

Pertanto, il signor avverso tale diniego si è rivolto, in data 20 dicembre 2005, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 20 dicembre 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nella fattispecie in esame, è indubbia la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad accedere agli accordi locali per gli anni 2002 e 2003, e alla relativa documentazione, avendo lo stesso presentato, al direttore del medesimo ufficio, delle osservazioni in merito alla ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane ed ai relativi criteri applicativi e considerando il disposto della legge n. 241/1990, che prevede all'art. 10, lett. a) un accesso partecipativo, diretto ad assicurare ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti e ai soggetti che per legge debbono intervenire, di prendere visione degli atti del procedimento.

Eventuali limiti di riservatezza alla documentazione richiesta, che potrebbe contenere dati personali e sensibili di terzi, nel caso di specie non vengono in rilievo, atteso che il possibile conflitto con l'esercizio del diritto di accesso non è astrattamente configurabile, considerato che ormai costante e maggioritaria giurisprudenza affermano la prevalenza di quest'ultimo diritto sul diritto alla riservatezza, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

E', comunque, bene distinguere l'ipotesi in cui si tratti di dati personali dall'ipotesi in cui, invece, si tratti di dati sensibili, che potrebbero essere presenti nella documentazione richiesta dall'istante, ipotesi nella quale deve considerarsi e ritenersi applicabile la disciplina dell'art. 24, comma 7, l. n.241/1990, secondo cui: "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

In ogni caso, l'amministrazione dovrà aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso ai partecipanti controinteressati, le cui domande sono state richieste dall'istante, per consentire loro l'eventuale tutela dei propri diritti.

Pertanto, per i motivi su esposti e nei limiti indicati, la Commissione esprime il parere che l'istanza formulata sia fondata.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 18)

Alla Sig.ra

Oggetto: Sig.ra..... c. Ministero del Lavoro.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 27.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 9.6.2005, la sig.ra ha chiesto all'Ispettorato Provinciale del Lavoro "di poter visionare ed estrarre copia di tutti gli atti (verbali, atto di accertamento e relativa documentazione) concernenti l'ispezione effettuata dal predetto Ispettorato in data 8 marzo 2000 nei locali della ditta individuale di cui la sig.ra è titolare".

L'amministrazione interessata si è pronunciata sulla richiesta di accesso con nota in data 26.9.2005, affermando che "i documenti richiesti sono esclusi al diritto di accesso ai sensi dell'art. 24 l.241/1990 e del D.M. n. 757 del 4.11.1994, art.2, comma 1, lett.c.".

Con nota in data 27.10.2005, la suddetta ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Questa Commissione esprime l'avviso che la richiesta di accesso della sig. rasia fondata.

La disposizione regolamentare citata dall'Amministrazione nella nota sopracitata ha inteso salvaguardare la posizione dei lavoratori che nel corso delle indagini ispettive rendono dichiarazioni relative al proprio datore di lavoro : il divieto di accesso, cioè, tutela i lavoratori contro il pericolo di azioni discriminatorie, di indebite pressioni e pregiudizi.

Tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, tale previsione regolamentare risulta in contrasto con la norma primaria di cui all'art. 24, l. n. 241 del 1990, e, in particolare, con la previsione secondo cui il diritto di difesa prevale sulla riservatezza, come puntualmente dedotto dalla sig.ra (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 5110/2002).

L'interesse alla riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse.

Nel caso di specie, tra l'altro, come dedotto dalla sig., è cessato il rapporto di lavoro riguardante le lavoratrici interessate, per le quali è venuto meno, quindi, il pericolo di pregiudizio di cui si occupa la suddetta disposizione regolamentare .

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 19)

Studio Legale avv.....

Oggetto : Ricorso del Condominio Villaggio avverso provvedimento di rigetto istanza di accesso del Ministero delle Infrastrutture.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 24.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro, la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con ricorso in data 24.10.2005, il Condominio Villaggio ha impugnato il provvedimento in data 9.8.2005 del Ministero delle Infrastrutture – Ufficio del Genio Civile Opere Marittime per la di con il quale è stato negato l'accesso alla documentazione amministrativa afferente l'appalto pubblico "Opere di difesa e ricostruzione del litorale di tratto a sud di

In particolare, con l'istanza di accesso in data 12.7.2005 si è chiesto di prendere visione ed estrarre copia del 1) contratto d'appalto; 2) del capitolato speciale; del progetto esecutivo; 4) del cronoprogramma dei lavori; 5) di eventuali varianti e perizie di variante; 6) del libretto delle misure ed in particolare 6a) del verbale di consistenza o d'accertamento dei lavori eseguiti, 6b) del verbale di constatazione di stazza, 6c) del verbale di misurazione, 6d) del verbale di prelievo campioni, atti di contabilizzazione. Con la stessa istanza si sono poi chieste "le ragioni per le quali i lavori non

sono stati ancora completati , se è intervenuto collaudo anche parziale o in corso di opera e quindi copia degli atti di collaudo”.

Con la suddetta nota in data 9.8.2005, l’Amministrazione interessata negava l’accesso , fornendo, peraltro, diffuse informazioni riguardo il mancato completamento dei lavori nei termini contrattuali ed alle sospensioni dipendenti da autorità giurisdizionali.

In particolare, il provvedimento di diniego del “Genio Civile Opere Marittime per la” è così motivato: *“non essendo stati ultimati i lavori e non essendo state avviate le operazioni di collaudo, per motivi di prassi che attengono soprattutto alle normali procedure che si instaurano tra stazione appaltante , direzione lavori, ufficio del responsabile del procedimento ed impresa appaltatrice, regolate per la parte riguardante la conduzione dei lavori nei registri e nei documenti contabili (apposizione ed esplicitazione di riserve, controdeduzioni della D.L. ecc.) e negli appositi atti emanati all’Ufficio e dalla stazione appaltante non si ravvisa l’opportunità di assentire ”.*

Le ragioni indicate dall’Amministrazione a giustificazione del diniego non sono condivisibili, soprattutto perché non esistono “motivi di prassi” che giustificano l’esclusione dall’accesso.

Da quanto esposto nel ricorso risulta che il Condominio in oggetto vanta diritti di proprietà su beni immobili prospicienti il litorale e la spiaggia ove sono in fase di realizzazione i lavori riguardanti il suddetto appalto pubblico e quindi ha interesse all’accesso ai documenti richiesti.

La Commissione esprime quindi l’avviso che sussista il diritto all’accesso, nei limiti ovviamente in cui la documentazione richiesta sia necessaria alla difesa dell’interesse dedotto; pertanto, l’Amministrazione interessata dovrà provvedere al riesame della richiesta di accesso fornendo tutta la documentazione utile e motivando espressamente riguardo i singoli documenti che riterrà esclusi dall’accesso .

28 giugno 2006

Parere n. 20)

Sig.....

Oggetto : Sig..... c. Ministero della Giustizia

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 31.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 23.8.2005, il sig. ha chiesto al Direttore della Casa Circondariale di una serie di documenti tra cui " copia della relazione allegata al rapporto informativo per il personale di Polizia Penitenziaria appartenenti al ruolo degli Ispettori e Sovrintendenti per l'anno 2004 citata dal sig. Provveditore nel 'Giudizio Complessivo' dell'8.8.2005, notificatomi in data odierna".

L'amministrazione interessata non si è pronunciata sulla richiesta di accesso : con nota in data 14.10.2005, il suddetto ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Questa Commissione esprime l'avviso che la richiesta di accesso del sig.sia fondata limitatamente alla copia della relazione allegata al rapporto informativo di cui si è detto, sussistendone i presupposti.

Per quanto riguarda gli altri documenti di cui all'istanza in data 23.8.2005 , si osserva che gli stessi sono indicati genericamente e non è spiegato, nella stessa nota inviata a questa Commissione il 14.10.2005, l'interesse attuale e concreto che ne giustifica, allo stato, l'accesso.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 21)

Al Signor

OGGETTO: richiesta di accesso agli atti inerenti un verbale della polizia municipale.

Il signor, con nota del 3 dicembre 2005, ha chiesto all'ufficio postale di di poter estrarre copia dell'avviso e/o avvisi di deposito, e/o di compiuta giacenza di un verbale, affisso da un dipendente dell'ufficio stesso (non identificato) sulla porta di una sua abitazione, non specificatamente identificata.

La richiesta dell'istante scaturiva dall'ingiunzione di pagamento a lui pervenuta dalla Prefettura di Cosenza, a seguito di una contravvenzione emessa nei suoi confronti, per la violazione del codice stradale, dalla Polizia municipale del Comune di Altomonte.

In particolare, dopo il ricorso proposto dal signor per la suddetta contravvenzione, questi ha ricevuto una comunicazione dalla Prefettura di Cosenza nella quale si comunicava che il ricorso stesso non poteva trovare accoglimento, precisando che "il verbale è stato inviato per la notifica a Favignana, dove il postino ha provveduto all'inoltro dell'avviso con affissione sulla porta dell'abitazione del ricorrente dell'avviso di deposito, inviando al comando accertatore, dopo 90 giorni, la compiuta giacenza del verbale perché non ritirato dal destinatario".

Non avendo mai ricevuto il suddetto verbale, ed essendosi rivolto per averne copia all'ufficio postale responsabile e competente per la notifica, senza alcun risultato, il signor si è rivolto, in data 5 maggio 2006, alla scrivente Commissione, chiedendo di ordinare all'Ufficio Postale di Favignana l'esibizione ed il rilascio delle copie di eventuali avvisi a lui relativi e di comunicare il nominativo del portalettere responsabile dei medesimi avvisi.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è pervenuto il 18 maggio 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

A parere della scrivente Commissione è indubbia la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, di un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, essendo tra l'altro egli stesso il destinatario della stessa.

Nel caso di specie, infatti, l'istanza è volta a consentire al richiedente la contestazione di una contravvenzione che gli è stata contestata, e quindi per la tutela dei propri diritti.

Ormai costante giurisprudenza si è espressa, affermando che "il diritto di accesso ai documenti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, pur non costituendo nè uno strumento di controllo generalizzato sull'azione amministrativa né un'ispezione popolare sull'efficienza dei servizi, è sempre ammesso qualora il richiedente intenda tutelare una propria posizione giuridica", da ultimo il T.A.R. Brescia, sent. n. 317 del 13 aprile 2005.

Pertanto, nulla osta al rilascio da parte dell'ufficio postale di Favignana di copia dell'avviso e/o avvisi di deposito, e/o di compiuta giacenza del verbale, che la Prefettura di Cosenza asserisce di avere regolarmente inviato all'istante, che invece, a suo dire, non ha mai ricevuto.

Non si ritiene, invece, fondata la richiesta del signor di voler conoscere il nominativo del portatore responsabile dei suddetti avvisi: oltre a non essere nella competenza della Commissione l'imporre all'amministrazione di rendere pubbliche le generalità di un proprio dipendente, si evidenzia come tale notizia comunque lederebbe la riservatezza di terzi.

Pertanto, per i motivi su esposti, e nei limiti indicati, la Commissione esprime il parere che l'istanza del signor.....e debba essere accolta.

Parere n. 22)

Al Sig.

OGGETTO: richiesta di accesso tabulati nominativi indennità F.U.A.

Il Sig., coordinatore nazionale della Federazione, con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 9 febbraio 2005 ha chiesto ai 20 centri di responsabilità del Ministero il rilascio di copia dei tabulati nominativi delle indennità F.U.A. corrisposte ai dipendenti al fine, specificato con nota del successivo 26 aprile su richiesta dell'amministrazione resistente, di accertare "...la rispondenza agli accordi sottoscritti tra le parti negoziali, in esercizio del diritto di informazione per la tutela di interessi diffusi".

A tale seconda richiesta l'amministrazione non ha dato alcun seguito e pertanto, con ricorso presentato in data 27 giugno 2005, l'O.S. FLP ha chiesto a questa Commissione di "...adottare le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4, della legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005".

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 27 giugno 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza

di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel merito si rileva che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Commissione e del giudice amministrativo, le associazioni sindacali sono legittimate ad accedere ai documenti amministrativi qualora emerga dalla motivazione della richiesta la titolarità di un interesse di cui sia portatore in proprio il sindacato e non per conto dei lavoratori iscritti o di parte di essi (cfr., tra le altre, TAR Emilia Romagna, Sez. Parma, sentenza n. 16 del 10 gennaio 2003).

Nel caso di specie, essendo stata l'O.S. ricorrente parte di un accordo sottoscritto col Ministero destinatario dell'istanza, tale interesse appare sussistere e i documenti, pertanto devono considerarsi accessibili, dovendosi ritenere recessivi gli eventuali interessi alla tutela della riservatezza di coloro i cui nominativi figurano nell'elenco richiesto dall'organizzazione sindacale, trattandosi, in ipotesi, di dati personali comuni i quali, anche ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, recedono a fronte dell'esigenza manifestata dal richiedente l'accesso di curare o difendere i propri interessi giuridici.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 23)

Alla Prof.ssa

OGGETTO: richiesta accesso documenti concernenti conferimento di incarichi a tempo indeterminato per la classe di pianoforte nella scuola media.

La Prof.ssa, in seguito all'affissione da parte del CSA di della graduatoria relativa al conferimento di incarichi a tempo indeterminato per la classe di pianoforte nella scuola media (AJ77), in data 21 giugno 2005 ha presentato all'amministrazione competente richiesta di accesso preordinata all'acquisizione dei seguenti documenti:

1. atti di nomina dei componenti la Commissione per la valutazione dei titoli artistici, didattici e culturali degli otto aspiranti inseriti in graduatoria;
2. verbali relativi ai criteri di valutazione dei titoli di cui al punto precedente;
3. domande di inserimento, aggiornamento e trasferimento di tutti i candidati all'insegnamento di strumento musicale-pianoforte;
4. titoli artistici, didattici e culturali valutati dalla Commissione e relativi a ciascun aspirante all'insegnamento dello strumento musicale-pianoforte;
5. verbale di chiusura, ed ogni eventuale altro verbale attinente i lavori della Commissione esaminatrice dei titoli artistici, didattici e culturali degli aspiranti all'insegnamento dello strumento musicale-pianoforte.

L'amministrazione, con nota del 21 luglio 2005, evadeva la richiesta concedendo l'accesso per i documenti di cui ai punti 1 e 2, negandolo per i documenti di cui ai punti 3 e 4 siccome, a dire dell'amministrazione, preordinati ad un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione e tacendo sulla richiesta di cui al punto 5.

Contro tale provvedimento, la Prof.ssa ha presentato in data 8 agosto 2005 ricorso a questa Commissione deducendone l'illegittimità e chiedendo l'adozione di misure sostitutive necessarie a consentire la visione e la conseguente estrazione di copia dei documenti richiesti.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato l'8 agosto 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza

di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Quanto all'accessibilità dei documenti di cui ai punti 3 e 4 riportati in precedenza, la Commissione rileva che intanto rispetto ad essi la richiedente è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, in quanto essi siano quelli relativi al conferimento dell'incarico cui aspirava anche l'odierna richiedente.

Viceversa, come in realtà sembrerebbe dal tenore della richiesta formulata dalla, non sufficientemente chiara sul punto, la richiesta stessa si atterrebbe a strumento di controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione, come tale espressamente vietata dall'articolo 24, comma 3, l. n. 241/1990.

Le stesse considerazioni valgono per i documenti di cui al punto 5, circa l'accessibilità dei quali l'amministrazione non si è pronunciata.

Inoltre si rileva che la richiesta, per come formulata, coinvolge evidentemente la posizione di altri soggetti, cui i contestati incarichi a tempo indeterminato sono stati effettivamente attribuiti e che, in quanto tali, essi devono ritenersi controinteressati rispetto alla posizione dell'odierna richiedente. Tuttavia, l'eventuale conflitto con la riservatezza di coloro ai quali sia stato conferito l'incarico, deve risolversi a favore del diritto di accesso, trattandosi nel caso di specie di dati personali comuni in quanto tali recessivi rispetto al bisogno di conoscenza del richiedente, anche ai sensi del comma 7, dello stesso articolo 24, l. n. 241/1990.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 24)

Al dott.

OGGETTO: richiesta di accesso al fascicolo sanitario contenente la cartella clinica del richiedente.

Il dr., con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 3 febbraio 2005 ha chiesto alla Commissione Medica Ospedaliera di Torino di accedere al proprio fascicolo sanitario contenente copia della cartella clinica con gli esiti di alcuni accertamenti clinici effettuati sulla persona del richiedente.

Né la citata Commissione Ospedaliera, né la non meglio precisata Direzione Interregionale (nei cui confronti il dr.aveva inoltrato istanza di accesso) hanno risposto alle richieste dell'odierno ricorrente nei termini di cui all'art. 25, comma 4, l. n. 241/90, determinando così il formarsi del relativo silenzio rigetto.

Avverso tale silenzio il richiedente ha presentato in data 29 marzo 2005 ricorso a questa Commissione, chiedendo il riesame delle "determinazioni adottate...avverso legittime istanze di accesso atti", allegando una serie di documenti dai quali, tuttavia, non emerge con chiarezza la fattispecie sottostante in forza della quale si è esercitato il diritto di cui agli articoli 22 e ss della citata legge n. 241 del 1990.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 29 marzo 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Dall'esame degli stessi allegati appare, innanzitutto, ragionevole ritenere che gli accertamenti sanitari effettuati sul ricorrente fossero inseriti nel quadro di un procedimento teso ad una rivisitazione delle mansioni svolte dall'odierno richiedente sul proprio posto di lavoro.

Dal punto di vista della sussistenza dell'interesse ad accedere v'è da osservare che esso non appare, nel caso di specie, richiesto dalla legge in quanto trattasi di accesso endoprocedimentale rispetto al quale l'articolo 10 della legge n. 241 del 1990 considera implicita, nel fatto della partecipazione al procedimento, la sussistenza di un interesse differenziato e qualificato all'accesso. Inoltre il richiedente, non nel ricorso/riciesta, ma in uno degli allegati, e precisamente nella richiesta di accesso indirizzata alla Commissione Ospedaliera, fa riferimento alla necessità di conoscere il contenuto dei documenti richiesti, al fine di poter tutelare le proprie ragioni in sede giurisdizionale, con ciò fornendo un ulteriore titolo di legittimazione alla richiesta presentata all'amministrazione.

Questa Commissione rileva, pertanto, che il silenzio serbato dall'amministrazione deve ritenersi illegittimo, atteso che la richiesta di documenti in esame concerne dati personali relativi allo stesso ricorrente nel quadro di un procedimento (anche se non esattamente individuato) in cui lo stesso è parte e che in siffatta ipotesi non vengono in rilievo esigenze connesse alla tutela di dati personali riferibili a terze persone.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 25)

Al Maresciallo

OGGETTO: richiesta di accesso a documenti concernenti un procedimento disciplinare avviato nei confronti del richiedente.

Il maresciallo, comandante della stazione carabinieri di, con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 4 giugno 2005, ha chiesto all'amministrazione

resistente copia dei documenti relativi ad un procedimento disciplinare non meglio specificato sia quanto all'oggetto che al destinatario.

Successivamente, in data 7 giugno 2005, il Comando dei Carabinieri, con risposta altrettanto lacunosa, comunicava il nominativo del responsabile del procedimento, facendo contestualmente presente all'istante di poter ricorrere contro un eventuale silenzio dell'amministrazione, sia a questa Commissione che al TAR competente.

In data 5 luglio 2005 il maresciallo ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendo di riesaminare il silenzio rifiuto *medio tempore* formatosi sulla richiesta del precedente 4 giugno.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 12 luglio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Quanto al merito della vicenda portata all'esame di questa Commissione, si rileva che, dal punto di vista della sussistenza dell'interesse ad accedere esso non appare, nel caso di specie, richiesto dalla legge in quanto trattasi di accesso endoprocedimentale, rispetto al quale l'articolo 10 della legge n. 241 del 1990 considera implicita, nel fatto della partecipazione al procedimento, la sussistenza di un interesse differenziato e qualificato all'accesso.

Tale orientamento è stato espresso da questa Commissione in più di un'occasione, ribadendosi il principio dell'accessibilità ai documenti che riguardino personalmente la posizione di colui che sia stato sottoposto a procedimento disciplinare, potendo al più l'amministrazione differire l'accesso sino alla fase conclusiva del procedimento stesso (in tal senso, parere deliberato dalla Commissione in data 5 ottobre 2004 sul regolamento predisposto dalla Scuola Normale Superiore di Pisa).

Pertanto si ritiene che l'istante abbia diritto a prendere visione dei documenti richiesti che lo riguardino personalmente e concernenti il procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 26)

Al Dottor

OGGETTO: richiesta di accesso alla documentazione relativa agli elementi utilizzati per la determinazione del premio polizza sull'attività di un'agenzia assicurativa.

Il Dottor, intestatario di tre polizze assicurative, essendo venuto meno il proprio rapporto di fiducia con l'Agenzia responsabile, con un conseguente relativo reclamo all'I.S.V.A.P., per evidenziare la lesione delle proprie posizioni giuridiche, con nota del 27 marzo 2006, ha chiesto all' I.S.V.A.P. stesso, di poter estrarre copia: a) delle istruzioni in materia di trasferimento delle posizioni assicurative, che la propria assicurazione, l'Aurora Assicurazioni S.p.A., destina alla rete delle agenzie della medesima società, b) del parere di validità emesso dall' I.S.V.A.P. su queste istruzioni, c) infine, di tutti gli atti comunque ad essi connessi o correlati.

Non avendo ricevuto alcuna risposta sulla suddetta istanza, entro trenta giorni, da parte dell'I.S.V.A.P., il dott. ha presentato ricorso, in data 31 maggio 2006, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all' I.S.V.A.P. stesso, il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005

n. 15, è pervenuto il 31 maggio 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

A parere della scrivente Commissione è indubbia la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, di un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, per la tutela dei propri diritti.

Tuttavia, l'istanza formulata non può essere soddisfatta a causa della natura della documentazione richiesta.

In particolare, per quanto riguarda le istruzioni in materia di trasferimento delle posizioni assicurative, che l'Aurora Assicurazioni S.p.A. destina alla rete delle proprie agenzie, se ne esclude l'accessibilità non trattandosi di documenti amministrativi, ma di atti interni di una società privata, cui non possono applicarsi le disposizioni della l. n. 241/1990 in tema di accesso.

L'inaccessibilità del richiesto parere di validità emesso dall'I.S.V.A.P. sulle suddette istruzioni trova, invece, fondamento nella nota inviata dallo stesso I.S.V.A.P. all'istante, in cui il dirigente responsabile specifica che le iniziative assunte "a fini di vigilanza, nonché gli eventuali provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dell'impresa di assicurazione non possono essere resi noti all'esponente per effetto delle disposizioni in materia di segreto di ufficio di cui all'art. 5, legge n. 576/82 e successive modifiche (art. 3, l. n. 20/91 e art. 4, D.Lgs. n. 373/98)".

Per i motivi su esposti, la Commissione esprime il parere che l'istanza formulata dal non possa essere accolta.

Roma. 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 27)

Al Sig.,

OGGETTO: richiesta di accesso al resoconto di indagini relative ad un procedimento disciplinare.

1. Il sig. ha presentato un esposto al Ministero della Giustizia, in data 19 maggio 2005, avverso il cancelliere del Tribunale di, affinché fosse avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Lamenta il sig. di avere cercato di presentare presso il Tribunale di, e nelle mani del cancelliere suddetto, la documentazione necessaria per registrare un periodico da lui diretto. Tuttavia, il sig. non ha accolto la documentazione presentata, affermando l'incompletezza della medesima per carenza dei certificati generali del casellario giudiziario del proprietario e del direttore responsabile, e dell'iscrizione all'albo dei professionisti del futuro direttore sig.

Precisa, poi, il direttore del periodico che l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso è stata autocertificata dal proprietario e dal medesimo sig. Nel medesimo esposto il direttore del periodico ha sollecitato, inoltre, l'accertamento di eventuali responsabilità derivanti dalla mancata applicazione delle norme sulla semplificazione amministrativa. Tale comportamento avrebbe determinato un'indebita limitazione della propria libertà e di quella della propria redazione, nonché un danno economico derivante dalla produzione di documenti non richiesti dalla legge.

Successivamente, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione sull'esito dell'esposto, il sig. ha chiesto di potere conoscere lo stato del procedimento dal medesimo avviato ed il nominativo del responsabile, la data entro la quale il procedimento deve concludersi ed i rimedi esperibili in caso di inerzia, nonché l'ufficio presso il quale avere visione dei documenti.

A seguito di tale sollecitazione, il Ministero, ha inviato una nota in data 21 luglio 2005, nella quale avvisa l'istante di avere chiesto al Tribunale di di svolgere delle indagini al fine di accertare eventuali responsabilità in capo al cancelliere L'amministrazione, il 16 settembre 2005, ha avvertito il sig. che, poiché dallo svolgimento delle indagini non è emersa alcuna responsabilità, anche in

considerazione del fatto che l'iscrizione del periodico è avvenuta nel rispetto dei termini previsti dalla legge, il procedimento disciplinare è stato archiviato. Tuttavia, prosegua la comunicazione, all'ufficio giudiziario è stata segnalata la necessità di aggiornare la modulistica contenente l'elenco di documenti da consegnare per la pubblicazione di riviste e periodici.

Ciò nonostante, il direttore del periodico, asserendo di volere tutelati i propri diritti ed interessi legittimi, ha chiesto al Ministero il 27 settembre 2005, l'accesso mediante invio di copia del resoconto delle indagini svolte dal Tribunale die della comunicazione con la quale è stata segnalata la necessità di aggiornare la modulistica.

Parallelamente l'istante, secondo quanto affermato nel ricorso alla scrivente Commissione, ha presentato ricorso gerarchico per ottenere l'annullamento dell'archiviazione, giudizio ancora in corso di svolgimento al momento della presentazione del ricorso alla Commissione.

Il Ministero ha negato l'accesso, con comunicazione del 24 ottobre 2005, ai predetti documenti affermando che non è specificata la correlazione tra i medesimi e la situazione giuridica soggettiva che si vuole fa valere, considerato che il periodico è stato regolarmente registrato, e che le informazioni sull'esito del procedimento sono state fornite.

L'istante, in data 11 novembre 2005, ha proposto di nuovo la stessa istanza specificando che la situazione giuridica da tutelare mediante l'accesso consiste nella lesione al proprio onore e nel danno economico cagionato da un esborso economico non dovuto; a seguito di ciò l'amministrazione ha ribadito quanto già precedentemente affermato.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 24 gennaio 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei

ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel caso in esame il Sig. è l'autore dell'esposto che ha dato luogo ad un procedimento disciplinare a carico del funzionario del Tribunale di, poi archiviato.

Nonostante detta conclusione del procedimento sia stata comunicata all'istante, il medesimo ha chiesto di poter accedere al resoconto dell'istruttoria svolta dall'amministrazione al fine di poterne verificare l'adeguatezza ed, eventualmente, chiedere il risarcimento del danno economico subito per avere sostenuto un esborso economico non dovuto e in conseguenza della lesione del diritto all'onore.

Nel caso in esame l'accesso ad un atto endoprocedimentale sulla base del quale si è formata la volontà dell'amministrazione non sembra esercitabile da parte dell'istante.

L'ostensione del documento si tradurrebbe in un controllo sul corretto esercizio dell'attività sanzionatoria dell'amministrazione, che la normativa sull'accesso esclude.

Inoltre, l'istante, benché autore della domanda di avvio del procedimento non è parte del medesimo il quale si svolge tra amministrazione ed "incolpato"; sembra, pertanto, che correttamente l'amministrazione abbia negato l'accesso alla relazione sulle indagini effettuate dal Presidente del Tribunale di

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 28)

Al Signor

OGGETTO: accesso agli atti riguardanti la procedura del corso-concorso ordinario per dirigente scolastico.

Il signor, partecipante al corso-concorso per il reclutamento dirigenti scolastici, indetto con il bando del 22 novembre 2004, ammesso alle prove scritte, non risultando successivamente ammesso alla prova orale, con note del 12 e 31 gennaio 2006, ha chiesto all'ufficio scolastico per, di poter estrarre copia dei verbali delle attività della commissione esaminatrice, nonché gli elaborati di altri partecipanti per effettuare una comparazione delle valutazioni.

La suddetta istanza trovava parziale accoglimento, con la nota dell'Ufficio scolastico del 27 gennaio 2006, non essendo consentito al signor..... di poter comunque accedere agli elaborati degli altri candidati, "non ravvisandosi l'interesse giuridico in questa fase del procedimento, in quanto l'interesse ad indagini comparative non è dimostrabile ben potendosi sostenere la propria ammissione indipendentemente da quella altrui".

In data 31 gennaio 2006, seguiva una nuova nota del Signor,la quale egli reiterava e motivava la propria istanza di accesso ed un definitivo diniego, in data 21 febbraio 2006, dell'Ufficio scolastico, per mancata individuazione dell'interesse sottostante, con la riserva di riapertura del procedimento nel caso di comunicazione di un parere favorevole da parte dell'Avvocatura dello Stato, investita della questione.

Nonostante il parere ad esso favorevole elaborato dall'Ispettorato per la Funzione Pubblica, il Signor avverso il suddetto diniego si è rivolto, in data 22 marzo 2006, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare all'Ufficio Scolastico per il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 22 marzo 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi

sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La fattispecie in esame richiede una breve e preliminare disamina della situazione giuridica soggettiva dell'istante che deve ritenersi portatore di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che, a far data dalla presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico in questione, e per effetto di tale istanza, è divenuto parte della relativa procedura concorsuale.

Quest'ultima può ritenersi iniziata dal momento in cui la Commissione giudicatrice si è riunita per valutare il possesso in capo ai partecipanti dei requisiti richiesti nel bando. Per cui non sembra esservi dubbio che l'istante sia titolare di un interesse differenziato e qualificato che esclude in radice le perplessità opposta dall'Ufficio Scolastico Regionale

Premesso ciò, e venendo all'esame del merito dei quesiti, la scrivente Commissione, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria nonché a quanto già affermato in suoi precedenti pareri, ritiene fondata la richiesta formulata dall'istante.

In particolare, per i motivi sopra esposti, si ritiene che l'istante, in quanto candidato al suddetto concorso abbia diritto di estrarre copia degli elaborati dei candidati che hanno conseguito l'ammissione alla prova orale, con le relative valutazioni, poiché pur apparendo inevitabile il "contatto" con dati personali relativi a terzi, in tale ipotesi prevale la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza degli stessi.

Tuttavia, l'Ufficio Scolastico Regionale deve aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso ai partecipanti controinteressati, i cui elaborati sono stati richiesti dall'istante, per consentire loro l'eventuale tutela dei propri diritti.

Va, infine, ritenuta fondata la richiesta di poter estrarre copia dei verbali delle attività della commissione esaminatrice, considerata la suddetta qualifica dell'istante.

In conclusione, la Commissione esprime l'avviso che la domanda di accesso in esame debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 29)

Al Sig.....

OGGETTO: richiesta accesso al verbale della dichiarazione resa nel corso di un procedimento ispettivo.

1. Il Sig....., quale lavoratore svolgente attività di collaborazione coordinata e continuata presso la società, con nota del marzo 2005, ha chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di di poter accedere al verbale della dichiarazione resa dal medesimo nel corso di un accesso ispettivo (n. progr. 046) compiuto presso la predetta società, nonché copia delle dichiarazioni rilasciate in occasione di una successiva convocazione, avvenuta in data 31 dicembre 2004, presso gli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro. Motiva l'istante la propria richiesta sulla necessità di conoscere l'esatta corrispondenza tra la verbalizzazione e quanto dal medesimo dichiarato, al fine di tutelarsi contro eventuali false dichiarazioni (artt. 479, 495, 496, c.p. e 221 e ss. c.p.c.).

La Direzione Provinciale del Lavoro di ha negato l'accesso sulla base del combinato disposto del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, 4 novembre 1994, n. 757, art. 2, lettere c) e g), attuativo del diritto di accesso. Ritiene, infatti, l'amministrazione che dalla divulgazione delle informazioni contenute nei documenti richiesti possano derivare pressioni, o azioni pregiudizievoli nei confronti di lavoratori o di terze persone, nonché un effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza de lavoratori.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 20 aprile 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di

pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Passando all'esame del parere si osserva che il sig., quale parte del procedimento ispettivo, ha interesse ad accedere ai verbali delle proprie dichiarazioni.

La disposizione richiamata dall'amministrazione, in combinato disposto con il successivo art. 3, differisce l'accesso fino al momento della conclusione del procedimento ispettivo, e in ogni caso, fino a quando perdura il rapporto di lavoro, che, nel caso in esame, sembrerebbe cessato alla fine dell'anno 2004.

Le disposizioni richiamate dall'amministrazione, ossia gli artt. 2 e 3 del D.M. n. 757 del 1994, differiscono l'accesso fino al momento della conclusione del procedimento ispettivo, e in ogni caso fino a quando perdura il rapporto di lavoro, sono preordinate a tutelare i lavoratori contro il pericolo di azioni discriminatorie, indebite pressioni, pregiudizi ed eventuali ritorsioni da parte del datore di lavoro; eventualità, quest'ultima, non realizzabile nel caso in esame dal momento che l'istanza proviene dallo stesso dichiarante, il quale, in quanto parte del procedimento ha, quindi, il diritto di accedere ai relativi documenti.

Con riferimento al secondo dei motivi posti dall'amministrazione a fondamento del proprio diniego, si osserva che nessun pregiudizio al diritto alla riservatezza può derivare

dall'esercizio del diritto di accesso; nel caso in esame è lo stesso titolare del diritto alla riservatezza a chiedere la copia delle proprie dichiarazioni.

Si esprime, pertanto, l'avviso che la domanda d'accesso debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 30)

Al sig.

Oggetto: Ricorso avverso silenzio del sig.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 5.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 10.8.2005, il sig. ha chiesto alla Prefettura di di conoscere "l'eventuale esistenza a suo carico di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale".

L'amministrazione interessata non si è pronunciata sulla suddetta richiesta: con nota in data 10.10.2005 il suddetto ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo si osserva quanto segue.

La richiesta di accesso, così come formulata, non può essere accolta.

Infatti, il richiedente non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza del provvedimento suindicato, e quindi deve ritenersi che abbia rivolto all'Amministrazione una semplice richiesta di informazioni.

In tal caso opera l'art. 22, comma 4, della legge n. 241 del 1990, secondo cui " *non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo* ".

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 31)

Sig.

OGGETTO: richiesta di accesso agli atti relativi al corso - concorso per passaggio tra aree profilo professionale amm.vo-tributario - direzione regionale

Il signor, con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 2 marzo 2006, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale di accedere alle domande, e alla relativa documentazione, dei partecipanti al corso-concorso per il passaggio tra le

aree da B1-B2-B3 a C1, per numero 2055 posti (anno 2000) e per numero 1566 posti (anno 2001) relativi al profilo professionale Amministrativo-Tributario, per la Direzione Regionale di

Tale richiesta scaturiva dalla partecipazione dell'istante al suddetto concorso: egli si è collocato in una posizione utile nella relativa graduatoria e ha effettuato dunque il previsto percorso formativo, consegnando una tesina finale alla segreteria dell'ufficio locale di, per il successivo inoltro alla Commissione d'esame.

Tuttavia, il Direttore Regionale responsabile ha rettificato la predetta graduatoria, a detta dell'istante (oggi ricorrente), per mero errore materiale nell'attribuzione del punteggio di alcuni candidati, escludendo dalla graduatoria definitiva degli ammessi al percorso formativo proprio il signor che, per tutelare i propri diritti, ha formulato la citata istanza di accesso.

Il segretario della commissione d'esame, con una nota via e-mail del 10 marzo 2006, non ha accolto l'istanza del signor....., asserendo che "ai sensi dell'art. 24, lettera d) della l.n.241/1990, il diritto di accesso agli atti è precluso nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi".

Pertanto, il signor avverso tale diniego si è rivolto, in data 5 aprile 2006, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare alla commissione d'esame del para-concorso indetto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 5 aprile 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La fattispecie in esame richiede una breve e preliminare disamina della situazione giuridica soggettiva dell'istante che deve ritenersi portatore di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che, a far data dalla presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico in questione, e per effetto di tale istanza, è divenuto parte della relativa procedura concorsuale.

Quest'ultima può ritenersi iniziata dal momento in cui la commissione giudicatrice si è riunita per valutare il possesso in capo ai partecipanti dei requisiti richiesti nel bando. Per cui non sembra esservi dubbio che l'istante sia titolare di un interesse differenziato e qualificato.

Premesso ciò, e venendo all'esame del merito del quesito, la scrivente Commissione, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, nonché a quanto già affermato in suoi precedenti pareri, ritiene fondata la richiesta formulata dall'istante.

In particolare, per i motivi sopra esposti, si ritiene che l'istante, in quanto candidato, collocatosi in graduatoria in una posizione utile, nel suddetto concorso abbia diritto di estrarre copia delle domande dei candidati al medesimo concorso, ed alla relativa documentazione, poiché pur apparendo inevitabile il "contatto" con dati personali relativi a terzi, in tale ipotesi prevale la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza degli stessi.

Tuttavia, l'amministrazione deve aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso ai partecipanti controinteressati, le cui domande sono state richieste dall'istante, per consentire loro l'eventuale tutela dei propri diritti.

In conclusione, nei termini su esposti, la Commissione esprime il parere che la richiesta del partecipante al concorso debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 32)

Alla Prof.ssa

OGGETTO: richiesta accesso documenti relativi al conferimento di incarico di *e-tutor*.

La prof.ssa, docente a tempo indeterminato di discipline giuridiche ed economiche presso l'istituto....., con ricorso presentato in data 7 febbraio 2006, espone a questa Commissione che il 16 ottobre 2005 il citato istituto scolastico ha comunicato con circolare l'intenzione di organizzare un corso di formazione per docenti il cui iter formativo avrebbe dovuto essere seguito da un *e-tutor* dell'istituto medesimo.

Con circolare del successivo 25 novembre si comunicava la nomina ad *e-tutor* della Sig.ra, soggetto esterno all'istituto e reclutata, a dire della richiedente, senza alcuna procedura di valutazione comparativa.

Riferisce la prof.ssa di aver inizialmente avanzato richiesta di accesso informale tesa a conoscere i criteri generali predisposti dall'amministrazione al fine del conferimento dell'incarico, il connesso *iter* procedimentale ed il *curriculum vitae* della Sig.ra, richiesta rimasta senza esito alcuno.

In data 30 novembre 2005, l'odierna richiedente proponeva istanza di accesso formale, con cui chiedeva di accedere ai documenti appena citati. A fronte di tale richiesta l'amministrazione è rimasta inerte e contro il relativo silenzio la prof.ssa ha proposto ricorso a questa Commissione, chiedendo di ordinare all'amministrazione l'esibizione del provvedimento di nomina ad *e-tutor* della Sig.raed il relativo *curriculum*.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 30 novembre 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel merito la Commissione esprime parere favorevole all'accessibilità dei documenti richiesti. In particolare, per ciò che attiene ai criteri generali predisposti dall'amministrazione al fine del conferimento dell'incarico, nonché al connesso *iter* procedimentale, la richiedente appare titolare di un interesse sufficientemente qualificato e differenziato all'accesso rispetto al *quisque de populo*, atteso che la conoscenza dei suddetti documenti potrebbe essere funzionale a far valere in sede giurisdizionale un'eventuale disparità di trattamento perpetrata nei suoi confronti e a vantaggio della controinteressata Sig.ra

Quanto al *curriculum vitae* di quest'ultima, pure richiesto dalla Prof.ssa, la Commissione rileva che i *curricula* che abbiano costituito oggetto di valutazione in sede comparativa sono pienamente accessibili, anche alla luce di interesse costituzionalmente protetti, quale quello generale all'occupazione di cui all'articolo 4 della Carta (in tal senso, parere deliberato dalla Commissione in data 10 febbraio 2004 sul regolamento predisposto dall'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale").

Quanto all'eventuale conflitto con la riservatezza della Sig.ra, esso deve risolversi a favore del diritto di accesso, trattandosi nel caso di specie di dati personali comuni ed in quanto tali recessivi rispetto al bisogno di conoscenza del richiedente, anche ai sensi del comma 7, dello stesso articolo 24, l. n. 241/1990.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 33)

Alla cortese attenzione del Segretario provinciale Sig.....

1. Il segretario provinciale della F.P. C.G.L. di, sig., ha presentato, in data 7 settembre 2005, istanza di accesso alla Direzione generale della di, all'elenco nominativo dei destinatari e alla relativa

attribuzione degli emolumenti legata ai criteri di distribuzione del FUS 2004/2005. L'istanza è finalizzata a verificare la rispondenza della avvenuta liquidazione degli emolumenti del FUS tra i dipendenti, ai criteri concordati tra il sindacato e l'amministrazione in data 21 settembre 2004. L'amministrazione, con nota del 29 settembre, rigettava l'istanza in quanto lesiva della normativa in tema di lesione dei dati personali.

A seguito di una richiesta di riesame della propria istanza da parte della O.S., la Direzione generale del personale civile II reparto, IV divisione del Ministero della Difesa, ha negato nuovamente l'accesso, in data 16 novembre 2005, mediante la produzione di un parere dell'ARAN, reso in un altro caso, nel quale si afferma che lo scopo dell'attività dei sindacati è la valutazione di aspetti che rientrano nelle finalità generali delle attività delle amministrazioni nel loro complesso, "attività che non sono rapportabili alla conoscenza del nominativo del singolo dipendente".

Pertanto, la O.S, in data 12 dicembre 2005, ha proposto ricorso alla scrivente Commissione.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 30 dicembre 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Passando all'esame del ricorso si osserva che la disciplina in tema di accesso prevede che la legittimazione attiva spetti a "chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" e "per il perseguimento di un interesse personale e concreto".

L'applicazione di tali previsioni alla legittimazione attiva delle organizzazioni sindacali ha indotto il Consiglio di Stato e, parallelamente, la Commissione, secondo un ormai consolidato orientamento, ad affermare che le organizzazioni sindacali possono accedere ai documenti amministrativi in materia di gestione del personale solo quando l'istanza è volta a tutelare un interesse proprio del sindacato. In altri termini la giurisprudenza ha interpretato il carattere della personalità dell'interesse, ossia la riferibilità delle situazioni a tutela delle quali l'interesse è azionato concretamente ed immediatamente alla sfera giuridica dell'istante, nel senso che questo debba essere proprio dell'organizzazione e non dei singoli associati.

Inoltre, affinché i sindacati siano legittimati è necessario che esista un rapporto di strumentalità tra il documento amministrativo oggetto della richiesta e la situazione giuridica soggettiva.

Scopo dell'orientamento citato è quello di evitare che il diritto di accesso si trasformi in un'attività ispettiva o in uno strumento di controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione; in assenza dei limiti soggettivi indicati finirebbero per trovare cittadinanza anche gli interessi di mero fatto esclusi dal diritto di accesso.

Nel caso in esame sembra, pertanto, l'accesso ai predetti documenti possa essere concesso, atteso che l'istanza è finalizzata a verificare il rispetto dei criteri concordati con il sindacato.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 34)

Al Sig.

Al Ministero dell'Interno

OGGETTO: richiesta di accesso ad atti istruttori di un ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Sig., in data 1 aprile 2005, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso un provvedimento di diniego di accesso ai documenti oppostogli dal Comune di

L'odierno richiedente, con due istanze datate 22 settembre e 27 ottobre 2005, ha chiesto al Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali copia della prescritta relazione ministeriale sul suo ricorso straordinario.

Il Consiglio di Stato, cui il ricorrente ha indirizzato l'istanza del 22 settembre 2005, riscontrata la fondatezza della richiesta, nell'Adunanza della Sezione prima del 9 novembre 2005 ha invitato il Ministero ad inviare la suddetta relazione, fissando per l'adempimento, il termine del 22 febbraio 2006, e sospendendo al contempo i termini per il prescritto parere.

Lo stesso invito è stato rivolto al Ministero anche dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'esercizio dei compiti ispettivi di vigilanza sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento attribuitigli dal d. lgs. n. 165/2001, con note del 13 dicembre 2005 e 2 febbraio 2006, rimaste anch'esse senza esito.

Il successivo 28 febbraio, pertanto, il Sig. si è rivolto a questa Commissione proponendo ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero dell'Interno chiedendo che ne venisse dichiarata l'illegittimità.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 28 febbraio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in

esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel merito la richiesta di accesso, come già rilevato dal Consiglio di Stato in data 9 novembre 2005, è senz'altro legittima e fondata, inserendosi nel quadro degli strumenti posti a disposizione del ricorrente nel quadro di un procedimento giustiziale (ricorso al Capo dello Stato) alternativo al rimedio giurisdizionale, al fine di realizzare un contraddittorio pieno tra le parti.

Trattandosi di accesso endoprocedimentale, l'interesse dell'odierno ricorrente è da ritenersi implicito nel suo essere destinatario del provvedimento finale di decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; d'altra parte, il Consiglio di Stato, con pronuncia dell'Adunanza Generale n.16, ha sin dall'8 febbraio 1990 affermato che "...il principio del contraddittorio, nel ricorso straordinario, deve trovare applicazione non solo con l'accesso degli interessati agli atti della P.A., ma anche con la comunicazione del deposito di atti, controdeduzioni e relazioni, sia al ricorrente che al controinteressato, al fine di una loro consapevole partecipazione dinamica al procedimento".

Pertanto questa Commissione ritiene che il richiedente abbia diritto di accedere ai documenti richiesti all'amministrazione.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 35)

Al sig.

Al sig.....

OGGETTO: richiesta di copia dell'atto di affidamento all'associazione ricreativa dipendenti difesa anno 2005

I signori, dipendenti civili dello Stabilimento Grafico Militare di e rappresentanti territoriali di settore, rispettivamente, delle Organizzazioni

sindacali U.I.L. e R.d.B., con nota del 27 ottobre 2005, hanno chiesto al Capo dell'unità dell'ente di appartenenza copia dell'atto di affidamento dell'Organismo di Protezione Sociale (O.P.S.) di, facente capo al Ministero della difesa, all'Associazione Ricreativa Dipendenti Difesa (A.R.D.D.) per l'anno 2005.

Gli istanti motivano la loro richiesta, nella loro qualità di rappresentanti sindacali, che hanno contribuito con un loro parere alla formazione dell'atto per il quale hanno chiesto l'accesso, oltre che come fruitori dei servizi erogati dall'Organismo di Protezione Sociale (O.P.S.) di

Non essendo pervenuto loro, da parte dell'ente interessato, alcun riscontro all'istanza formulata, i signori, constatato tale tacito diniego, si sono rivolti alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare all'Organismo di Protezione Sociale (O.P.S.) di il rilascio della copia della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 10 gennaio 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La richiesta formulata dagli istanti, nella loro qualità di rappresentanti delle Organizzazioni sindacali U.I.L. e R.d.B, a parere della scrivente Commissione, appare fondata.

E' pur vero che non può riconoscersi alle organizzazioni sindacali un potere generale di controllo sull'attività amministrativa, idoneo a consentire l'accesso a tutti i documenti amministrativi, secondo quanto affermato negli ultimi anni dalla giurisprudenza; ma nel caso di specie e dall'esame degli allegati prodotti dai richiedenti, unitamente all'istanza, sembra emergere chiaramente la sussistenza di un interesse concreto, attuale e diretto degli stessi, volto a verificare la regolarità di un procedimento di cui sono stati parte e di cui saranno destinatari.

Infatti, la Direttiva per gli interventi di protezione sociale nell'ambito delle Forze Armate recante modalità per la gestione e la rendicontazione delle relative attività, formulata dallo Stato Maggiore della Difesa nel maggio 1999 (All.5 all'istanza di riesame), prevede che prima di procedere all'affidamento in concessione ad Organizzazioni tra il personale dipendente si deve richiedere in merito un parere alle OO.SS.: parere che per questo affidamento è stato espresso, come emerge dai verbali di contrattazione tra Direzione dello Stabilimento Grafico Militare e OO.SS., datati 2 marzo 2005 e 23 marzo 2005 (All. 6 e All. 7 all'istanza di riesame).

Infine, a riprova dell'accessibilità della documentazione richiesta, gli istanti hanno prodotto (All. 8 all'istanza di riesame) l'intestazione di una nota del 21 marzo 2003, in cui l'allora direttore trasmetteva alle OO.SS. la medesima documentazione, vale a dire l'atto di affidamento.

Pertanto, per i motivi su esposti, la Commissione esprime il parere che l'istanza formulata dai signori..... debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 36)

Alla

e, p.c. All'Autorità Portuale di

Oggetto : Ricorso della avverso provvedimento di rigetto istanza di accesso della Autorità Portuale di

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio

2005 n. 15, è stato presentato il 31.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con ricorso in data 3.11.2005, l'impresa ha impugnato il provvedimento in data 27.9.2005 dell'Autorità Portuale di, "con il quale è stata respinta la richiesta di accesso ai documenti amministrativi legittimamente avanzata dall'istante impresa il 7.9.2005 afferente alle riunioni del Comitato Portuale presso il Porto di" .

Nella suddetta nota l'Amministrazione precisa che è possibile "l'immediata visione" di tale documentazione ma non l'estrazione di copia: afferma, infatti, l'Autorità Portuale con nota del 29.10.2006 n. 5709, rivolta a questa Commissione, ha affermato che "l'eventuale rilascio della copia integrale del processo verbale di seduta dell'Organo Collegiale, ove registrata la trattazione di problematiche del tutto avulse....dalla vertenza di che trattasi, non avrebbero potuto giovare all'esercizio di difesa del ricorrente stesso".

Dalla documentazione in possesso si evince poi che la è concessionaria di area portuale e quindi ha interesse all'accesso ai documenti richiesti .

Inoltre, la stessa ricorrente ha una causa in corso con l'Autorità Portuale di e quindi "ha interesse ad una migliore difesa e a curare i propri interessi".

Al riguardo, la Commissione esprime l'avviso che la società in oggetto abbia diritto di accedere alla documentazione richiesta, non ritenendosi sufficiente la mera visione degli atti. La società, infatti, è direttamente interessata, anche in relazione alla causa che ha in corso con l'autorità, ai rapporti tra Autorità Portuale e Comitato Portuale (valuterà poi la stessa società se la copia integrale del processo verbale di seduta dell'organo collegiale possa giovare o meno al suo diritto di difesa).

Roma, 28 giugno 2006

Parere n. 37)

Legambiente.....

Oggetto: richiesta parere in ordine all'accessibilità di documenti in possesso del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Ente parco Nazionale Arcipelago

Con nota del 30 agosto 2004, il Presidente di Legambiente....., a seguito di numerose segnalazioni circa la presenza di anomale frequentazioni dell'isola di, e delle isole e delle aree protette di,,, e, ha presentato istanza di accesso all'Ente parco Nazionale Arcipelago....., alle seguenti informazioni relative al periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 agosto 2004:

1. numero delle richieste pervenute;
2. nominativo degli autorizzati, qualifica, tipo di imbarcazioni autorizzate, tipo di attività scientifica o di altro tipo per le quali le richieste di accesso e svolgimento di attività nelle zone marine 1 di tali isole sono state accolte;
3. atti autorizzativi rilasciati dall'Ente Parco.

L'Ente, con provvedimento del 22 settembre 2004, ha accolto l'istanza indicata in modo solo parziale rilasciando copia del numero e del fine per il quale i permessi di accesso sono stati rilasciati. Ha motivato, poi, il diniego delle richieste relative ai nominativi degli Enti e delle persone autorizzate, sulla base dell'esistenza di ragioni di riservatezza dei

controinteressati e dell'art. 5, comma 4 del Regolamento per l'accesso agli atti ed alle informazioni e per la tutela dei dati personali dell'Ente; mentre ha taciuto sulle altre richieste di cui al punto 2 ed al punto 3.

Avverso tale parziale diniego l'istante ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, al difensore civico della regione, il quale, con provvedimento del 9 novembre 2004, valutata la fondatezza dell'istanza, ha ordinato all'amministrazione di consentire l'accesso qualora non avesse emanato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un provvedimento confermativo del diniego. Ha rilevato, infatti, il difensore civico che la disposizione regolamentare richiamata prevede che *“Il Presidente dell'Ente Parco, con sua temporanea e motivata dichiarazione, può vietare l'esibizione di altri atti dalla cui diffusione possa derivare un pregiudizio alla riservatezza di persone fisiche persone giuridiche, gruppi, associazioni od imprese”*, mentre nel provvedimento di diniego manca il termine di durata del differimento determinando così un'anomala ed ulteriore ipotesi di esclusione di documenti non contemplata dalla legge n. 241 del 1990. Inoltre, il difensore ha osservato che il richiamo, nella motivazione, a generiche esigenze di riservatezza dei controinteressati, non è conforme alla legge, dal momento che il d.lgs. n. 196 del 2003 rinvia la disciplina dell'accesso alla normativa vigente, la quale stabilisce che, anche in caso di trattamento di dati personali inerenti lo stato di salute e la vita sessuale, l'accesso deve esser consentito quando la situazione che si intende tutelare mediante l'accesso è di rango pari a quella del titolare dei dati sensibili. Rileva, infine, il difensore civico che tale ultima considerazione vale anche per l'istante in quanto portatore di interessi diffusi. Pertanto, il diniego fondato su tale argomentazione non è adeguatamente motivato.

L'istante, scaduto il termine dei trenta giorni entro il quale l'amministrazione avrebbe potuto emanare il provvedimento confermativo del diniego, ha indicato all'amministrazione il giorno in cui si sarebbe recata presso gli uffici dell'Ente per prendere visione della documentazione richiesta.

Nonostante il provvedimento del difensore civico, l'amministrazione ha negato nuovamente l'accesso argomentando che non avendo i controinteressati rilasciato autorizzazioni al trattamento dei propri dati e che, trattandosi di documentazione concernente attività implicanti l'utilizzo di sofisticati mezzi tecnologici, dalla loro divulgazione potrebbe derivare un concreto pregiudizio agli interessi dei controinteressati. Ha stabilito, infine, in cinque anni la durata del differimento.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della

legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 15 aprile 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Passando all'esame della questione si esprime l'avviso che, come già affermato nel provvedimento del difensore civico, il regolamento sul diritto di accesso dell'Ente Parco nazionale Arcipelago, di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 39 del 23 aprile 1999, non prevede casi di esclusione ai quali i documenti, oggetto della richiesta, possano essere ricondotti. Pertanto, il diniego non trova fondamento né nella normativa primaria né in quella secondaria.

Con riferimento, poi, al rapporto tra diritto di accesso e trattamento dei dati personali dei controinteressati, si evidenzia che, ai sensi del citato art. 12 del regolamento, l'amministrazione avrebbe dovuto comunicare ai titolari del diritto alla riservatezza la presenza di un'istanza di accesso, e, in caso di opposizione al rilascio dei documenti, avrebbe dovuto valutare il "peso" dei motivi opposti dai controinteressati rispetto all'interesse dell'istante ad accedere ai documenti richiesti.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 38)

Sig.....

Oggetto : Sig..... c. Università degli Studi di

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 3.11.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 23.9.2005, il sig., premesso di aver partecipato alla prova selettiva per l'ammissione al corso di laurea infermieristica per la provincia di, ha chiesto all'Università degli Studi dil'accesso ai seguenti documenti :

- 1) l'elenco dei quesiti con le risposte esatte;
- 2) il modulo di risposte e il modulo anagrafico;
- 3) i moduli di risposte ed i moduli anagrafici dei concorrenti , e
.....

Con nota in data 11.10.2005, l'Università rispondeva alla suddetta richiesta affermando che *“non si ravvedono i motivi per cui, al fine di valutare la fondatezza del punteggio attribuito alla vs prova quest'amministrazione debba procedere ad estrarre copia del modulo risposte e del modulo anagrafico dei candidati,, e, posto che il questionario distribuito a ciascun candidato presentava un ordine differente nella disposizione delle domande”*.

Con nota in data 15.10.2005, il sig. ha interessato della vicenda questa Commissione, che, esaminata la documentazione trasmessa, osserva che il suddetto ha partecipato alla prova selettiva per l'ammissione al corso di laurea infermieristica per la provincia di e quindi ha diritto ad accedere alla documentazione riguardante il concorso e il suo svolgimento : peraltro, riguardo i documenti richiesti, di cui si è detto , si osserva che, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, l'accesso è consentito , per la natura degli interessi coinvolti, nella forma meno invasiva della semplice visione, senza estrazione di copia (cfr., TAR Lazio, sez. 1 bis, sent. n.2782/2005).

Roma 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 39)

Al Signor

Ministero della Difesa

OGGETTO: richiesta di accesso agli atti relativi al mancato riconoscimento da parte di un consorzio del 7° livello retributivo

Il Signor, con nota del 30 gennaio 2006, ha chiesto al Ministero della Difesa – di poter accedere alla documentazione inerente il collaudo della prestazione di assistenza tecnica

fornita dal consorzio, avendo egli stesso prestato la propria opera come tecnico per 42 settimane presso l'amministrazione citata e non avendo avuto il riconoscimento da parte del consorzio del 7° livello retributivo, secondo quanto previsto dalle norme di legge.

Seguiva un ulteriore scambio di note tra l'istante e il Ministero della Difesa – , che si concludeva con il non accoglimento dell'istanza del signor, asserendo l'amministrazione interessata che la documentazione richiesta è da considerare inaccessibile: a) perché non qualificabile come documento amministrativo, risiedendo nell'ambito privatistico dell'attività contrattuale che intercorre tra l'amministrazione stessa ed il consorzio; b) perché gli atti sarebbero comunque sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 6, lettera d), investendo la riservatezza degli interessi industriali commerciali di cui è titolare il soggetto contraente con l'amministrazione; c) infine, perché sarebbe sottratta all'accesso anche ai sensi del punto n. 3 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 14 giugno 1959, n. 519, norma che tutelerebbe l'interesse alla salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale.

Pertanto, il signor, constatato tale diniego si è rivolto, in data 2 giugno 2006, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare al responsabile del procedimento Ministero della Difesa – , il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 2 giugno 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia

ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Premesso che si ritiene sussistente e fondato l'interesse diretto, concreto e attuale dell'istante, signor, ad accedere ai documenti richiesti, nella sua qualità di tecnico addetto ai lavori, per i quali non ha avuto il dovuto riconoscimento economico, in merito alle opposizioni formulate dal Ministero della Difesa alla suddetta istanza di accesso si osserva quanto segue.

In primo luogo, non è corretto affermare, al punto a) che la documentazione richiesta è da considerare inaccessibile perché non qualificabile come documento amministrativo, risiedendo nell'ambito privatistico dell'attività contrattuale che intercorre tra l'amministrazione stessa ed il consorzio, considerato l'art. 22, l. n. 241/1990 che come "documento amministrativo", qualifica "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Anche questa Commissione, nel parere deliberato, in data 10 febbraio 2004, sul regolamento predisposto dall'Istituto nazionale dei tumori, ha già avuto modo di esprimersi in tal senso, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria (C.d.S., Adunanza Plenaria, n. 5 del 4 febbraio 1997; T.A.R. Veneto, sez. I, sent. n. 794 del 29 marzo 2004).

Sulla contestazione di cui al punto b), il citato limite della riservatezza degli interessi industriali commerciali, di cui è titolare il soggetto contraente con l'amministrazione nel caso di specie non viene in rilievo, atteso che il possibile conflitto con l'esercizio del diritto di accesso non è astrattamente configurabile, considerato che ormai costante e maggioritaria giurisprudenza afferma la prevalenza di quest'ultimo diritto sul diritto alla riservatezza, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

Infine, il richiamo al punto c) di una inaccessibilità alla documentazione richiesta sulla base del comma 4, dell'art. 24 della legge n. 241/1990 concreta un evidente errore, trattandosi in questo comma dell'ipotesi di differimento dell'accesso, volendo l'amministrazione sicuramente riferirsi al comma 6 del medesimo articolo. In ogni caso, pur considerando il corretto richiamo normativo cui il Ministero collega il punto n. 3 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 14 giugno 1959, n. 519, norma che tutelerebbe l'interesse alla salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale, la Commissione, non essendo a conoscenza del contenuto della predetta documentazione, non è in grado di valutare se la sua eventuale ostensione possa compromettere gli interessi per la cui salvaguardia il decreto ministeriale ha escluso il diritto di accesso.

Si prega, quindi, codesto Ministero di far conoscere se nel caso in questione esigenze di salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale, ostino all'accesso alla documentazione richiesta.

Per i motivi su esposti, la Commissione si riserva di esprimere il parere all'esito del riscontro da parte del Ministero della Difesa.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 40)

Alla Sig.ra

Oggetto: richieste di accesso agli atti inerenti la pratica per il riconoscimento della causa di servizio, nonché di copia di una graduatoria concorsuale

La signora, con nota ricevuta dagli uffici responsabili il 18 agosto 2005, ha richiesto alla scrivente Commissione di esprimersi in merito ad un plurimo diniego espresso dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Risorse Umane su due diverse istanze di accesso da lei formulate.

L'istante, funzionaria amministrativa, a seguito di un infortunio in itinere, occorso in data 17 novembre 2004, aveva inoltrato al Ministero dell'Interno la pratica per il riconoscimento della causa di servizio, dello status di "impiegato pubblico vittima del dovere e delle azioni di organizzazioni di criminalità mafiosa", nonché per il riconoscimento dell'invalidità permanente e dell'inabilità temporanea e permanente derivante da tale infortunio e per il riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione privilegiata.

Successivamente, la signora, si è rivolta, con nota del 9 giugno 2005, al Ministero dell'Interno:

- per conoscere lo stato dell'istruttoria della suddetta pratica,

- per potere prendere visione di tutti i fascicoli, con la relativa documentazione, che compongono il proprio fascicolo personale, compresa l'eventuale sezione catalogata come "fascicolo riservato",
- e potere estrarre copia del proprio foglio matricolare, per controllare se si fosse provveduto ad effettuare sullo stesso l'annotazione di attività lavorativa nel settore amministrativo-contabile, formulata con nota del 16 dicembre 1986 della Direzione Centrale per la Finanza Locale ed i Servizi Finanziari.

L'istante non ha ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza da parte del Ministero dell'Interno.

L'altra vicenda di cui la signora riferisce alla scrivente Commissione nel medesimo ricorso riguarda una richiesta, formulata sempre al Ministero dell'Interno, di poter prendere visione ed estrarre copia della graduatoria provvisoria per il settore C3 – Direttore amministrativo contabile, pubblicata il 7 aprile 2005 sul sito internet dell'amministrazione, ma non più visualizzabile, graduatoria nella quale l'istante signora non è stata inserita.

Anche per questa seconda istanza, la signora non ha ricevuto alcun riscontro da parte del Ministero dell'Interno.

Pertanto, per i motivi su esposti, la signora si è rivolta alla Commissione chiedendo di ordinare al Ministero dell'Interno il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 18 agosto 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in

esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La trattazione dei quesiti formulati dalla signora richiedono una breve premessa in merito alla qualificazione dell'interesse della stessa.

Per entrambe le istanze, si ritiene sussistente e fondato l'interesse concreto, attuale e diretto della signora per la tutela giurisdizionale dei propri diritti, considerata anche la più recente giurisprudenza, secondo cui il possibile conflitto del diritto alla riservatezza con l'esercizio del diritto di accesso si risolve con la prevalenza di quest'ultimo, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

Sui singoli quesiti, comunque, si osserva quanto segue.

L'istanza volta ad ottenere da parte del Ministero dell'Interno l'accesso all'istruttoria relativa alla pratica per il riconoscimento della causa di servizio, dello status di "impiegato pubblico vittima del dovere e delle azioni di organizzazioni di criminalità mafiosa", nonché per il riconoscimento dell'invalidità permanente e dell'inabilità temporanea e permanente derivante da tale infortunio e per il riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione privilegiata, può trovare parziale accoglimento: essendo titolare della suddetta pratica è indubbia la legittimità della signora a conoscerne lo stato dell'istruttoria e a potere prendere visione di tutti i fascicoli, con la relativa documentazione, che compongono il proprio fascicolo personale.

Per le motivazioni sopra esposte, si ritiene, altresì, legittima e fondata anche la richiesta di accesso della signora volta a potere estrarre copia del proprio foglio matricolare, per controllare se si fosse provveduto ad effettuare sullo stesso l'annotazione di attività lavorativa nel settore amministrativo-contabile, formulata con nota del 16 dicembre 1986 della Direzione Centrale per la Finanza Locale ed i Servizi Finanziari.

In merito alla seconda istanza presentata alla scrivente Commissione e riguardante una richiesta, formulata sempre al Ministero dell'Interno, di poter prendere visione ed estrarre copia della graduatoria provvisoria per il settore C3 – Direttore amministrativo contabile, nella quale l'istante signora non è stata inserita, anche essa è accoglibile conformemente a quanto affermato sul tema dalla maggioritaria giurisprudenza, secondo cui "la graduatoria della procedura concorsuale o comparativa per la copertura di posti di pubblico impiego è per definizione pubblica, con la

conseguenza che non sono configurabili posizioni di controinteressati alla sua divulgazione”, da ultimo il T.A.R. Puglia, Bari, sentenza n. 57 del 13 gennaio 2005.

Pertanto, per i motivi su esposti, e nei limiti indicati, la Commissione esprime il parere che le istanze della signora siano fondate.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 41)

Dott.

1. Il sig., in data 13 marzo 2005, ha chiesto di potere accedere a tutti i documenti, eventualmente in possesso dell’Ordine dei Giornalisti di, inviati dal sig., al fine di poter curare, anche in sede penale, i propri diritti.

Si premette che tra il ricorrente e il sig. alla data di invio del ricorso era in corso di svolgimento un processo penale innanzi al Giudice di Pace di, per il reato di cui all’art. 585 del c.p.p. Il processo è stato iniziato a seguito del rapporto di polizia predisposto nel corso della lite insorta fra l’istante ed il sig. durante una conferenza.

Alla richiesta di accesso l’Ordine Giornalisti di non ha dato seguito.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall’art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 12 maggio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all’art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l’inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell’anomalo sfasamento temporale tra l’entrata in vigore della legge e l’entrata in vigore del relativo regolamento, e

considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel caso in esame si esprime l'avviso che l'Ordine dei Giornalisti di avrebbe dovuto dare riscontro all'interessato al fine di consentire a quest'ultimo di esercitare il diritto di accesso. L'istanza di accesso, infatti, ha ad oggetto documenti, individuati o agevolmente individuabili, che attengono palesemente all'esigenza del dott. di tutelare in giudizio un proprio diritto.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 42)

Dott.

OGGETTO: richiesta di accesso al rapporto di servizio degli agenti di polizia.

1. Il sig., in data 11 aprile 2005, ha chiesto alla Questura di, di poter visionare ed eventualmente estrarre copia del rapporti di servizio degli agenti di Polizia della avente volante Duomo del 18 aprile 2002, intervenuti nel corso di una lite insorta fra l'istante ed il sig. durante una conferenza, al fine di potere curare e difendere in giudizio i propri interessi.

A seguito della vicenda descritta il dott.ha presentato una querela nei confronti del dott., per il reato di cui all'art. 585 del c.p.p.; alla data di invio del parere il processo penale, pendente innanzi al Giudice di Pace di, era in corso di svolgimento.

La Questura di, con nota del 18 aprile 2005, ha negato l'accesso affermando che la copia può essere rilasciata solo previa autorizzazione del giudice civile e penale che eventualmente tratterà la causa e che, nel caso in cui il giudice dovesse autorizzare l'esibizione del documento, l'ordinanza dovrà essere presentata presso l'Ufficio Prevenzione Generale.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 10 maggio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico e della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel caso in esame, sulla base dei sommari elementi in possesso, si esprime l'avviso che la domanda di accesso non potesse essere legittimamente accolta per l'assorbente considerazione della omessa notifica al controinteressato sig., e che un eventuale ulteriore diniego su una domanda di accesso conforme al disposto del citato art. 12 del regolamento dovrebbe indicare, per evidenti ragioni di trasparenza dell'azione amministrativa, norme ostative all'esercizio del diritto di accesso.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 43)

Avvocato

OGGETTO: accesso alla lista predisposta dalla soprintendenza per i beni archeologici delle in relazione alle richieste di saggi esplorativi presentate da privati (vincolo archeologico)

L'avvocato, su incarico e nell'interesse della signora, con nota del 15 luglio 2005, ha chiesto alla Soprintendenza per i beni archeologici delle, di poter accedere alla lista delle richieste di saggi esplorativi presentate da privati per terreni rientranti nei comuni di, ed, sottoposti a vincolo archeologico, con l'indicazione delle date di inoltro delle varie domande e/o di possibili diversi motivi di priorità.

Questa lista è stata predisposta dalla stessa amministrazione per programmare gli interventi finalizzati a recuperare eventuali reperti archeologici e rendere così disponibile da parte dei privati gli immobili di proprietà. L'avvocato ne ha richiesto copia, per valutare l'opportunità di accedere ad altri atti e per comprendere le modalità con cui i precedenti istanti hanno impostato le rispettive richieste, che erano state evase, con particolare riguardo al rinvenimento di depositi idonei alla conservazione definitiva dei reperti, in modo da potere proficuamente collaborare con l'amministrazione.

La Soprintendenza per i beni archeologici delle, con nota del 3 febbraio 2006, negava il suddetto accesso, asserendo che appariva "non motivata la richiesta di verifica dei dati di archivio in quanto non necessaria e indispensabile".

Pertanto, l'avvocato avverso tale diniego si è rivolto, in data 13 marzo 2006, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare alla Soprintendenza per i beni archeologici delle, il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 15 luglio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La richiesta formulata, a parere della scrivente Commissione, è legittima e fondata.

E' palese l'interesse concreto, attuale e diretto dell'avvocato, in rappresentanza della signora, proprietaria di un terreno a, a conoscere le concrete modalità organizzative dell'agire dell'amministrazione nel regolare il suddetto procedimento, per programmare gli interventi finalizzati a recuperare eventuali reperti archeologici e rendere così disponibile da parte dei privati gli immobili di proprietà.

Al rilascio della copia della lista richiesta non osta alcun motivo giuridico o vincolo di segretezza, ma la sola circostanza che l'amministrazione ritenga la suddetta copia "non necessaria e indispensabile", quindi ragione ampiamente superabile, anche sulla base della lettera della legge n. 241/1990, che prevede all'art. 10, lett. a) un accesso partecipativo, diretto ad assicurare ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti e ai soggetti che per legge debbono intervenire, di prendere visione degli atti del procedimento.

In merito ad eventuali opponibili vincoli di riservatezza si consideri, inoltre, che il possibile conflitto con l'esercizio del diritto di accesso non è astrattamente configurabile, considerato che ormai costante e maggioritaria giurisprudenza affermano la prevalenza di quest'ultimo diritto sul diritto alla riservatezza, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

In ogni caso, l'amministrazione dovrà aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso ai partecipanti controinteressati, le cui domande sono state richieste dall'istante, per consentire loro l'eventuale tutela dei propri diritti.

Pertanto, per i motivi su esposti, e nei limiti indicati, la Commissione esprime il parere che l'istanza dell'avvocato sia fondata.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 44)

Al Sig.

OGGETTO: richiesta di accesso a note trasmesse da Comando Generale Guardia di Finanza a Commissione medica in procedimento riconoscimento dipendenza da causa di servizio di patologia del richiedente.

Il Sig., maresciallo ordinario in congedo della Guardia di Finanza, è stato riformato in data 31 marzo 2004 a causa di sindrome ansiosa depressiva persistente. Il successivo 31 marzo ha prodotto istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della riscontrata infermità.

Dopo aver inviato al Comando RETLA una integrazione della predetta istanza in cui si illustravano analiticamente i fatti che avevano determinato l'insorgere del disturbo diagnosticatogli, ha presentato richiesta di accesso al Comando Generale della Guardia di Finanza chiedendo copia delle note con le quali lo stesso Comando ha trasmesso la documentazione alla Commissione medica per il prescritto parere sulla patologia dell'odierno richiedente.

Rimasta inevasa tale richiesta di accesso, il ricorrente si è visto notificare in data 3 giugno 2005 un provvedimento con il quale, su parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, non si riconosceva la sindrome depressiva come dipendente da causa di servizio.

In data 25 giugno 2005, il maresciallo inoltra nuova istanza di accesso all'amministrazione con cui si richiedeva copia della relazione informativa trasmessa al Comitato di verifica e di ogni altro documento trasmesso allo stesso Comitato, al fine di verificare che l'organo consultivo avesse preso in considerazione l'integrazione alla domanda per il riconoscimento della causa di servizio.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza, dapprima ha chiesto di specificare meglio a quali documenti intendesse riferirsi l'accedente e, successivamente, in data 26 agosto 2005, ammettendo un possibile disguido procedurale, ha fatto presente che era in corso un'istruttoria per accertare l'accaduto.

L'ultima richiesta di accesso dell'odierno ricorrente del 5 novembre 2005, avente ad oggetto sempre gli stessi documenti, è rimasta senza esito e pertanto lo stesso si è rivolto a questa Commissione al fine di conoscere se quanto accaduto sia o meno "compatibile con leggi, regolamenti e circolari che disciplinano il diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 10 marzo 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Quanto alla richiesta relativa al se la vicenda portata all'esame di questa Commissione sia o meno "compatibile con leggi, regolamenti e circolari che disciplinano il diritto di accesso ai documenti amministrativi", la risposta è senz'altro negativa.

Nel caso di specie, invero, la stessa amministrazione ha riconosciuto il disagio in cui è incorsa nell'istruire il procedimento teso ad accertare il nesso causale tra sindrome depressiva del maresciallo e svolgimento delle mansioni lavorative allo stesso assegnate.

Non v'è dubbio alcuno, inoltre, che il richiedente sia titolare di un interesse qualificato e differenziato a conoscere il contenuto del documento richiesto anche all'eventuale fine, per altro non dichiarato dal maresciallo, di tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale.

Infine la Commissione osserva che l'istanza di accesso ed il relativo accoglimento appaiono funzionali alla tutela del diritto costituzionalmente garantito alla retribuzione e che il richiedente, essendo parte del procedimento relativo alla causa di servizio, ha diritto di conoscere il contenuto dei documenti connessi a tale procedimento.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 45)

Al dott.

OGGETTO: richiesta di accesso a relazione tecnico-estimale di un immobile operata dall’Agenzia del Demanio.

Il dr., socio accomandatario e legale rappresentante della, con istanza di accesso ai documenti amministrativi datata 27 maggio 2005, ha chiesto sia all’Agenzia del Demanio che alla Prefettura di, di ottenere copia della relazione tecnico-estimale di un immobile di proprietà dell’odierna ricorrente redatta dall’Agenzia del Demanio. La richiesta si inseriva nel quadro di trattative in via di svolgimento tra la stessa ricorrente ed il Ministero dell’Interno, finalizzate alla stipula tra le suddette parti di un contratto di locazione avente ad oggetto il fabbricato sito in, già condotto in locazione dallo stesso Ministero in precedenza.

La Prefettura di, con nota del successivo 6 giugno, ha dichiarato di non possedere il documento richiesto in quanto detenuto dall’Agenzia del Demanio la quale, sollecitata all’ostensione dalla stessa Prefettura, con nota del 13 giugno 2005, ha comunicato al difensore dell’odierna richiedente di non poter soddisfare la richiesta di accesso sul presupposto che l’attività svolta dall’Agenzia è di natura tecnico-consultiva e che il titolare del procedimento è il Ministero dell’Interno, cui, a dire dell’amministrazione, la società avrebbe dovuto inoltrare la relativa istanza di accesso.

Con ricorso presentato in data 12 luglio 2005, la S.a.s. lamenta l’illegittimità del diniego opposto dall’amministrazione citando l’art. 25 della legge n. 241/1990 a tenore del quale “la richiesta di accesso ai documenti (...) deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente” dichiarando al contempo “di essere titolare di un interesse personale, concreto e strumentale alla situazione di diritto soggettivo di cui è titolare” e chiedendo a questa Commissione di riesaminare le determinazioni dell’Agenzia del Demanio.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall’art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 12 luglio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all’art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l’inammissibilità dei ricorsi

sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Quanto alle ragioni del provvedimento sfavorevole per la richiedente, l'amministrazione destinataria della richiesta di accesso lo ha negato ritenendo che la richiesta dovesse essere inoltrata all'amministrazione competente a condurre il procedimento principale (Ministero dell'interno), e che la natura tecnico consultiva del documento comunque osterebbe al rilascio del documento in oggetto.

Entrambe appaiono destituite di giuridico fondamento. Occorre rammentare che, oltre all'articolo 25, l. n. 241/1990, che fa effettivamente riferimento all'amministrazione che detiene il documento quale legittima destinataria della richiesta e non a quella (eventuale) che sia titolare del procedimento principale, viene in rilievo quella di cui all'articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, giusta la quale nel caso in cui l'amministrazione destinataria della richiesta non sia competente è compito della stessa inoltrare l'istanza a quella che invece è competente.

Per questo, qualora l'Agenzia del demanio sia l'amministrazione in possesso del documento richiesto essa deve provvedere sulla istanza del richiedente, a nulla rilevando la natura strumentale rispetto ad altro procedimento di competenza di altra amministrazione.

Quanto alla natura tecnica del documento richiesto dalla..... S.a.s., essa non è di ostacolo all'accesso, attesa l'ampia formulazione del concetto di documento amministrativo contenuta nell'articolo 22, comma 1, lett. *d*), l. n. 241/1990 e l'assenza di un limite espresso riferito a tale tipologia di documento nella normativa sia primaria che secondaria in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 46)

Oggetto: Sig..... c. E.N.P.A.L.S.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 5.12.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Si sottolinea, che, nel caso in esame, questa Commissione non sarebbe in grado di esprimere il suddetto parere perché il ricorso in data 5.9.2005 è pervenuto privo dell'istanza di accesso.

Peraltro, dalla nota in data 3.8.2005 dell' E.N.P.A.L.S. si evince che il suddetto dott. avrebbe chiesto "copia della relazione di accompagnamento al ricorso straordinario", dallo stesso proposto avverso l'esito negativo della prova preselettiva del concorso indetto dalla citata Amministrazione a 5 posti per dirigente di seconda fascia.

Con tale nota del 3.8.2005, l'amministrazione risponde all'istanza affermando semplicemente "di aver provveduto alla trasmissione della documentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, competente dell'istruzione del ricorso".

La risposta dell' E.N.P.A.L.S. non chiarisce la competenza alla predisposizione della citata relazione di accompagnamento : al riguardo, si esprime l'avviso che, qualora la relazione suddetta sia stata redatta e trasmessa al Ministero del Lavoro , sussiste il diritto del dott..... ad averne copia.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 47)

Associazione.....

OGGETTO: richiesta di riesame dell'istanza d'accesso ad atti amministrativi pubblici presentata il 25/05/2005 al Ministero del Lavoro in materia di registro delle associazioni di promozione sociale

La, nella persona del presidente associato Dott., con nota del 25 maggio 2005 ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di poter avere copia dei decreti direttoriali del 21 maggio 2003, n.57 e del 17 gennaio 2005, e delle modifiche e degli aggiornamenti intermedi fino ad oggi intervenuti sul decreto del 2003, dopo aver ricevuto da parte dello stesso Ministero una nota, datata 6 maggio 2005, con la quale si trasmetteva parte della suddetta documentazione, con numerose cancellazioni del testo.

Con tali decreti l'associazione veniva prima iscritta, a sua insaputa, come articolazione territoriale della Federnatura, nel registro delle organizzazioni di promozione sociale e, successivamente, cancellata dal suddetto albo su richiesta della Fed. Pro Natura.

Non avendo avuto alcun riscontro alla propria istanza da parte dell'amministrazione interessata, la si è rivolta, in data 6 luglio 2005, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 6 luglio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della

legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La scrivente Commissione ritiene fondata e legittima la richiesta dell'istante associazione per la sussistenza in capo alla stessa di un interesse da considerarsi qualificato, vale a dire, concreto, attuale e diretto a conoscere le vicende che ne hanno riguardato l'inquadramento, volto all'eventuale tutela dei propri diritti in sede giudiziale.

La documentazione richiesta, tra l'altro, è da considerarsi pubblica e nel caso in cui l'amministrazione dovesse ritenere che comunque dalla pubblicità della stessa potrebbe derivare un pregiudizio ai danni di terzi, dovrebbe aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso ai controinteressati, per consentire loro l'eventuale tutela dei propri diritti.

In ogni caso, la suddetta istanza trova, inoltre, fondamento, anche nella giurisprudenza più recente, secondo la quale "con la speciale disciplina del diritto di accesso all'informazione in materia ambientale – introdotta dalla l. 8 luglio 1986, n. 349 e successivamente modificata ed ampliata, in attuazione della direttiva comunitaria 7 giugno 1990, n. 313, col D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39 – è stato riconosciuto a qualsiasi soggetto, persona fisica o associazione, il diritto di accedere alle informazioni in materia ambientale e in ordine alle attività direttamente incidenti, positivamente o negativamente, sullo stato dell'ambiente, senza che il richiedente debba dimostrare di essere titolare di una particolare posizione legittimante e al fine di conoscere non soltanto atti e

documenti amministrativi preesistenti e individuabili, ma anche qualsiasi informazione disponibile”, da ultimo il T.A.R. Roma, sentenza n.17155 del 22 dicembre 2004.

Pertanto, per i motivi su esposti, la Commissione esprime il parere che la domanda dell’istante associazione, debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 48)

Al Sig.

OGGETTO: richiesta di parere sull’istanza di accesso alle prove scritte, ai verbali d’esame e al giudizio finale della prova dell’esame di maturità.

1. Il sig., padre dell’alunno, con nota del 22 luglio 2005, ha chiesto al dirigente scolastico del Liceo Scientifico di, di poter avere visione delle prove scritte e di potere estrarre copia dei verbali d’esame e del giudizio finale della prova dell’esame di maturità; è, infatti, interesse del genitore conoscere il contenuto dei documenti che hanno determinato l’esito negativo del giudizio della commissione d’esame.

A tale richiesta l’amministrazione non ha dato seguito.

A seguito di ciò il sig. ha chiesto l’intervento di questa Commissione.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall’art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 5 settembre 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all’art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l’inammissibilità dei

ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con riferimento all'esame del parere si evidenzia che nessun dubbio esiste in ordine alla legittimazione dell'istante ad accedere ai documenti richiesti. In effetti, quale esercente la potestà sul figlio minore, il sig. è titolare di un interesse personale e concreto ad avere copia dei documenti sulla base dei quali si è formata la determinazione negativa dell'amministrazione. Il sig. è, infatti, portatore di un interesse sicuramente differenziato da quello della generalità degli appartenenti alla comunità, ossia dell'interesse alla regolarità della stessa procedura, in funzione della tutela di una posizione che ha rilevanza giuridica, come quella di esercente la potestà su un minore partecipante agli esami.

La Commissione esprime, pertanto, il parere che la domanda di accesso debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 49)

Al sig.

Oggetto: Sig..... c. Ministero della Difesa

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 7.12.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanze in data 14.6.2005 e 3.10.2005, il sig. ha chiesto al Ministero della Difesa una serie di documenti riguardanti il concorso a 240 allievi al 5 corso A.U.F.P. della Marina, premettendo di aver interesse all'accesso perché ha partecipato al suddetto concorso ed è risultato idoneo anche se non ancora inserito nella graduatoria finale di merito.

L'amministrazione interessata, con nota in data 28.10.2005, si è pronunciata sulla richiesta di accesso ritenendo di non accoglierla nella parte relativa al punto 1) perché il sig. non sarebbe compreso nella graduatoria formata dalla Commissione valutatrice in data 10.9.2004.

Con nota in data 22.11.2005, il suddetto sig. ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Risulta dagli atti che a seguito dell'ordinanza del TAR Campania, sez.6, n.244 del 2005, il sig. veniva invitato presso il Centro di Selezione di per completare l'iter concorsuale ed essere sottoposto agli accertamenti attitudinali al termine dei quali fu giudicato "idoneo".

La risposta dell'Amministrazione in data 28.10.2005 non tiene conto di tale circostanza e non è condivisibile.

Questa Commissione esprime, quindi, l'avviso che la richiesta di accesso del sig..... sia fondata riguardo l'accesso a " copia della graduatoria finale di merito del concorso.....ed in ogni caso graduatoria dalla quale si evinca punteggio delle prove preliminari, titoli di merito assegnati, metodo di calcolo del punteggio finale (o di eventuali verbali dal quale si evinca con chiarezza il metodo di calcolo dello stesso) , e punteggio finale complessivo", sussistendone i presupposti.

Per quanto riguarda gli altri documenti di cui all'istanza in data 3.10.2005 , e cioè "copia del proprio foglio risposte con relativa griglia e cartolina di identificazione" e "copia del questionario corrispondente al mio foglio risposte" si rileva che con nota in data 4.8.2005 la MARIDIPART Ancona avrebbe consentito l'accesso di tale documentazione nella forma meno invasiva della semplice visione, senza estrazione di copia.

La soluzione indicata dalla MARIDIPART Ancona – Centro di Selezione Volontari - appare corretta e conforme all'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia (cfr., TAR Lazio, sez. 1 bis, sentenza n. 2782 /2005).

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 50)

Al Sig.

Oggetto: richiesta di accesso agli elaborati svolti dal richiedente in sede di concorso pubblico a n. 40 posti di Assistente amministrativo.

Il Sig., ha partecipato alla prova selettiva del concorso a n. 40 posti di Assistente Amministrativo – B3 di cui al bando pubblicato nella G.U. del 23 luglio 2002.

Non avendo superato la relativa prova preselettiva, in data 15 dicembre 2005 ha chiesto di avere copia della propria prova, composta da questionario e scheda risposte.

Essendo rimasta la richiesta di accesso senza risposta, il Sig. ha presentato richiesta di riesame a questa Commissione in data 15 febbraio 2006.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 15 febbraio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel merito, la richiesta di accesso è fondata. La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si attinga ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi

del quale: “I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24”.

A differenza dell’accesso della seconda specie, qui l’interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la partecipazione al concorso pubblico da parte del richiedente e non è, quindi, in discussione la sussistenza di un interesse qualificato *ex lege* a richiedere copia degli elaborati scritti da quest’ultimo svolti in sede concorsuale.

Il citato limite dell’articolo 24, l. n. 241/1990, cui espressamente rinvia l’articolo 10 della stessa legge, nel caso di specie non viene in rilievo, atteso che il possibile conflitto con altri interessi meritevoli di tutela che potrebbero frapporsi all’accoglimento della richiesta di accesso, non è astrattamente configurabile, atteso che il ricorrente ha chiesto di accedere a documenti che direttamente lo riguardano come le prove scritte di un concorso pubblico.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 51)

Rappresentanza Sindacale di Base del
Pubblico Impiego
Coordinamento interno del.....

1. La rappresentanza sindacale di base del pubblico impiego, coordinamento interno del, ha chiesto, con nota del 12 luglio 2005, al Capo Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero, di potere accedere ai documenti inerenti gli straordinari effettuati da gennaio a giugno 2005, ivi compresi i nominativi ed i profili del personale che ha prestato lavoro straordinario, presso tutte le Direzioni Centrali del predetto Dipartimento. Chiede, inoltre, alla Scuola Superiore dell’Amministrazione di conoscere l’ammontare delle spese, preventivate o già erogate,

gravanti sul capitolo di bilancio destinato alla formazione del personale dell'amministrazione, distinguendo i costi della formazione centrale e di quella periferica, della riqualificazione e di mantenimento della Scuola Superiore dell'Amministrazionestessa.

Negli allegati al ricorso presentato alla scrivente Commissione si specifica, poi, che il tema delle spese sostenute per la riqualificazione del personale suddivise per ogni singolo livello, era già stato oggetto, in precedenza, di una richiesta di accesso da parte della stessa R.d.B. solo parzialmente soddisfatta dall'amministrazione.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato l' 11 agosto 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con riferimento alla richiesta di accesso relativa a documenti inerenti gli straordinari effettuati da gennaio a giugno 2005, comprensiva dei nominativi e dei

profili del personale che ha prestato lavoro straordinario, presso tutte le Direzioni Centrali del Dipartimento, si osserva che lo straordinario svolto dai dipendenti si distingue in programmato ed emergente. Il primo è regolamentato dall'art. 13 dell'Accordo Nazionale Quadro, attuativo del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164; la relativa disciplina prevede che i turni siano assegnati a coloro che volontariamente comunicano la propria disponibilità a svolgere prestazioni di lavoro straordinario. I dirigenti incontrano ogni tre mesi le OO.SS. per un confronto sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione del lavoro straordinario. La norma pattizia richiamata prevede, inoltre, che, su richiesta delle OO.SS. siano fornite adeguate e documentate notizie sulla materia oggetto di concertazione.

Lo straordinario c.d. emergente, è disciplinato dall'art. 63 della legge n. 121 del 981. Si tratta di prestazioni lavorative straordinarie che possono essere autorizzate senza la preventiva informativa e la concertazione con i sindacati, allorché si tratta di fronteggiare esigenze di servizio non assicurabili con il normale carico di lavoro.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza e della Commissione, le organizzazioni sindacali possono accedere ai documenti amministrativi in materia di gestione del personale solo quando l'istanza è volta a tutelare un interesse proprio del sindacato e quando esiste un rapporto di strumentalità tra il documento amministrativo oggetto della richiesta e la situazione giuridica soggettiva. Scopo di tale orientamento è quello di evitare che il diritto di accesso si trasformi in uno strumento di controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione.

Stante tale orientamento si esprime l'avviso che la Rappresentanza Sindacale di Base del Pubblico Impiego Coordinamento interno del abbia il diritto di accedere solo al dato numerico complessivo delle ore di lavoro straordinario effettuate e non anche ai nominativi ed ai profili del personale che lo ha prestato.

Con riferimento, poi, alla richiesta di accesso avente ad oggetto le spese, preventivate o già erogate, gravanti sul capitolo di bilancio destinato alla formazione del personale dell'amministrazione, distinguendo i costi per la formazione centrale e periferica, la riqualificazione e le spese di mantenimento della Scuola Superiore dell'Amministrazione stessa, si esprime l'avviso che il sindacato abbia il diritto di accedere ai chiesti documenti, ove esistenti.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 52)

Al Sig.

1. Il sig., dipendente della Soprintendenza ai beni architettonici di, a seguito della comunicazione, del 15 aprile 2005, con la quale è stato informato dell'avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, ha chiesto, con nota del 20 aprile 2005, all'amministrazione di potere accedere alle eventuali relazioni di servizio acquisite anteriormente al 12 aprile 2005, data dello svolgimento dei fatti contestati, relative a dipendenti sorpresi durante l'orario di lavoro all'esterno della sede privi di autorizzazione; ha chiesto, poi, se gli accadimenti del 12 aprile hanno dato luogo ad altre contestazioni disciplinari oltre a quella già comunicata, nonché copia delle circolari del Ministero dei Beni culturali n. 134 del 17 novembre 1995 e del 18 settembre 2002, n. 95.

In particolare, l'amministrazione ha contestato al sig. di avere violato i propri obblighi di servizio, per essere stato visto, alla presenza di testimoni, durante l'orario di lavoro all'esterno della sede, in violazione dell'art. 23 del C.C.N.L. 1994/19997, così come modificato dall'art. 1 del C.C.N.L. 2002/2005.

Relativamente al profilo di competenza della scrivente Commissione, ossia la richiesta di accesso, l'amministrazione ha risposto, in data 9 giugno, che, in base all'art. 24, punto 5 del C.C.N.L. 1994/19997, l'istante può accedere a tutti gli atti istruttori relativi al procedimento a carico dell'impiegato, ossia: la contestazione degli addebiti del 15 aprile 2005 e il foglio di presenza del 12 aprile 2005; ha comunicato, inoltre, che agli atti, non risultano casi di allontanamento ripetuto dal luogo di lavoro durante l'orario di servizio. Nella medesima nota, infine, la Soprintendenza ai beni architettonici di ha trasmesso i nominativi dei componenti la commissione interna disciplinare.

A seguito della risposta fornita dall'amministrazione, il sig. ha inviato, in data 4 luglio 2005, un ricorso alla scrivente Commissione con il quale si chiede di ordinare l'accesso oltre che a quanto già richiesto con l'istanza del 20 aprile, ossia le eventuali relazioni di servizio antecedenti al 12 luglio e l'esistenza di altre contestazioni, anche al tabulato delle presenze dei testimoni sig..... e sig.ra nella giornata dello svolgimento dei fatti contestati, al fine di potere verificare la veridicità delle affermazioni testimoniali.

L'amministrazione, con nota dell'8 luglio, ha ribadito quanto già affermato nella comunicazione del 9 giugno, ed ha inviato copia al sig. dei seguenti atti e documenti:

- attestato di servizio dal quale risulta che il sig. è stato sempre presente al passaggio dei fogli di controllo discontinui, ad eccezione delle date nelle quali a seguito dell'assenza è stato avviato il procedimento disciplinare;
- attestazione nella quale si dichiara che non rientra nella mansione di corresponsione delle indennità meccanografica, indennità di disagio incentivo ex lege l. 109/94;
- attestazione con la quale si ribadisce la vigenza dell'ordine di servizio n. 25 del 23 aprile 1997;
- circolare ministeriale n. 134 del 17 novembre 1995;
- circolare Ministero dei Beni culturali del 18 settembre 2002, n. 95.

Avverso tale provvedimento il sig. ha presentato ricorso, chiedendo alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di ordinare alla Soprintendenza dei Beni Architettonici di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è stato presentato il 2 agosto 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di

consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Passando all'esame della questione si prende preliminarmente atto che la richiesta di accesso avente ad oggetto le eventuali relazioni di servizio antecedenti alla data del 12 luglio, giorno del compimento dei fatti oggetto del procedimento disciplinare, è stata dapprima evasa dall'amministrazione con la comunicazione del 9 giugno, nonché, successivamente, con la comunicazione dell'8 luglio, con la quale ha rilasciato l'attestato di servizio dal quale risulta che il sig. è stato sempre presente al foglio dei controlli discontinui.

Si prende atto altresì che l'amministrazione ha dato seguito anche al secondo oggetto della richiesta di accesso, ossia l'esistenza di documenti attestanti altre contestazioni disciplinari, negandone la presenza .

Per quanto riguarda, infine, l'esibizione del tabulato delle presenze dei funzionari chiamati a testimoniare innanzi l'apposita commissione disciplinare, al fine di poter controllare se i medesimi hanno fruito dei permessi per sopralluoghi, e, quindi, l'attendibilità delle testimonianze, si esprime l'avviso che tale ultimo documento sia accessibile, atteso che dalla sua esibizione il ricorrente può valutare la credibilità delle testimonianze , e, quindi, calibrare meglio il proprio diritto di difesa.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 53)

Alla sig. ra

OGGETTO: richiesta di accesso procedura concorsuale attivata presso l'Università degli studi della Basilicata.

1. La sig.ra ha presentato una domanda per partecipare alla procedura concorsuale per l'affidamento dell'insegnamento della disciplina di Danza Rinascimentale, attivato presso L'Università degli Studi della Basilicata nell'ambito del Master "Teoria e Pratica della Musica Antica (Rinascimento Barocco)". Con nota del 3 febbraio 2005 il coordinatore del Master ha comunicato all'istante che il Comitato Tecnico Scientifico a seguito della valutazione dei titoli prodotti dalla sig.ra, nella seduta del 12 gennaio 2005, ha accolto la domanda. Tuttavia, successivamente, con nota del 5 febbraio 2005, il medesimo coordinatore ha invitato la sig.ra a non considerare la predetta comunicazione in quanto erronea.

A seguito di tale ultima comunicazione l'istante ha presentato, in data 16 febbraio 2005, istanza di accesso all'Università degli Studi della Basilicata - Area alta formazione, al verbale della riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 12 gennaio 2005. Su tale richiesta l'amministrazione non si è pronunciata.

Avverso tale diniego la sig.ra, ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare alla Università degli Studi della Basilicata l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato l'11 aprile 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Passando all'esame del ricorso, si esprime l'avviso che la sig. abbia titolo ad accedere al verbale della seduta del 12 gennaio 2005 del Comitato tecnico scientifico. L'interessata, quale partecipante alla procedura selettiva, vanta, infatti, un interesse personale e concreto a

conoscere secondo quali modalità e criteri abbia operato il comitato per valutare i titoli dei partecipanti alla procedura. Il documento richiesto è, poi, strumentalmente collegato alla situazione giuridica vantata dall'istante, atteso che sulla base del verbale la sig.può, eventualmente, tutelare la propria posizione.

Roma, 29 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 54)

Alla sig. ra

Oggetto: richiesta di parere in ordine all'accessibilità della convenzione stipulata tra l'Agenzia delle Entrate ed il medico del lavoro.

1. La sig.ra ha chiesto, con nota del 4 aprile 2005, di poter accedere alla convenzione stipulata tra l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Barcellona Pozzo di Gotto e il medico del lavoro. Infatti, a seguito di un incidente sul lavoro causato dalla mancanza delle strisce antiscivolo sui gradini dell'edificio presso il quale l'istante presta la propria attività lavorativa, la sig.ra ha chiesto, con nota del 21 marzo 2005, di poter comunicare con il medico del lavoro. Nonostante l'urgenza della richiesta, il medico non ha provveduto a fissare alcun appuntamento; l'istante ha, pertanto, chiesto di avere copia della predetta convenzione. L'amministrazione, in data 26 aprile 2006, ha negato l'accesso atteso che la richiesta presentata non conteneva l'indicazione dei motivi posti a fondamento della stessa; conseguentemente, l'amministrazione non potendo individuare la situazione giuridicamente rilevante collegata al documento richiesto, non era in grado di poter valutare l'istanza.

In ogni caso, la sig.ra è stata visitata dal medico del lavoro in data 14 aprile, ossia circa un mese dopo avere effettuato la domanda.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 24 maggio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma

anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Passando all'esame del caso si osserva che l'istante in effetti non ha formalmente addotto alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta di accesso alla convenzione stipulata tra l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Barcellona Pozzo di Gotto e il medico del lavoro.

Peraltro dalla descrizione dei fatti era agevolmente desumibile la sussistenza di un interesse dell'istante a conoscere le condizioni con le quali sono disciplinati i rapporti tra l'Agenzia ed il medico del lavoro, al fine di valutare se le prestazioni erogate da quest'ultimo nei confronti dei dipendenti dell'Agenzia fossero conformi agli accordi.

Si esprime pertanto parere favorevole all'accoglimento dell'istanza.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 55)

Al sig.

Oggetto : Sig..... c. Istituto Comprensivo

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 5.12.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanze in data 4.11.2005 e 18.11.2005, il sig. ha chiesto all'Istituto Comprensivo l'accesso a copia "dell'orario settimanale di servizio dei rappresentanti dei docenti ed ATA eletti nella G.E. e C.I., a partire dal 8.1.2004 e fino al 15.6.2005".

Il sig.ha motivato la sua richiesta facendo presente che, essendo stato dichiarato decaduto dalla carica di rappresentante della componente genitori eletta nel Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva dell'Istituto Statale suddetto perché "non intervenuto, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive", ha diritto di accedere alla citata documentazione per dimostrare che le

sudette sedute erano coincidenti con impegni istituzionali e quindi “la non presenza” risulterebbe ovviamente giustificata.

Con nota in data 23.11.2005, l'Amministrazione ha risposto riguardo l'istanza di accesso del sig. affermando “ *che i documenti richiesti nella suindicata nota : ‘orari di servizio anni precedenti’, rappresentano ‘comunicazioni interne’ relative all’organizzazione del lavoro e non atti amministrativi per quali ‘il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti ai quali si chiede di accedere’*”.

Con nota in data 28.11.2005, il suddetto ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo , la Commissione esprime l’avviso che il sig. abbia diritto di accedere alla documentazione richiesta e che il diniego dell’Amministrazione non sia giustificato.

In primo luogo si osserva che la richiesta “orari di servizio anni precedenti” non è generica ma espressamente circoscritta al periodo 8.1.2004 - 15.6.2005.

Si rileva poi che la documentazione richiesta è qualificabile come atto interno funzionale alla cura di pubblici interessi, in quanto tale rientrante nella nozione di "documento amministrativo" di cui all’art. 22, comma 1, lett. d) L. 241/1990, come sostituito dall’art. 15 l. 11 febbraio 2005, n. 15.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 56)

Al Sig.

OGGETTO: richiesta di accesso a documenti istruttori con i quali si è deciso di porre a carico dei lavoratori, anziché del datore di lavoro, la quota dei contributi previdenziali e IRAP.

Il Sig., unitamente ad altri colleghi, ha chiesto in data 11 maggio 2005 al Capo della Soprintendenza resistente di conoscere i calcoli operati per le detrazioni relative al compenso corrisposto ai ricorrenti, quali incaricati della redazione di un progetto consegnato all’amministrazione resistente, lamentando che le trattenute fossero state ripartite erroneamente tra datore di lavoro e dipendenti. In particolare si afferma che sia il contributo previdenziale del 24,2%

che l'IRAP all'8,5% siano stati prelevati dalle somme destinate al lavoratore mentre sarebbero, a giudizio dei ricorrenti, voci da porre a carico del datore di lavoro.

Inoltre, il successivo 16 maggio, il capo del servizio bilancio evadeva la richiesta ma senza, a dire dei ricorrenti, indicare precisamente l'intervento cui ascrivere gli importi attribuiti. Pertanto, dopo un'ulteriore richiesta in data 27 maggio 2005, restituita dal Responsabile del servizio bilancio che affermava essere la questione di competenza del consiglio di amministrazione, in data 23 giugno gli odierni richiedenti hanno presentato richiesta di accesso tesa a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, copia della delibera 1776 del 14 dicembre 2004 nonché gli atti istruttori con i quali si è deciso di porre a carico dei lavoratori, anziché del datore di lavoro, la quota dei contributi previdenziali e IRAP.

A tale richiesta non è stata fornita risposta e quindi, avverso il conseguente silenzio rigetto, il ha presentato a questa Commissione ricorso ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 10 agosto 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel merito, la richiesta di accesso è fondata. La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, e non è, quindi, in discussione la sussistenza di un interesse qualificato *ex lege* a richiedere copia dei documenti con i quali l'amministrazione ha provveduto a ripartire la quota dei contributi previdenziali e IRAP.

L'amministrazione, d'altronde, ha negato inizialmente l'accesso in considerazione dell'asserita genericità della relativa istanza. Tale motivazione appare erronea e pertanto illegittima, atteso che l'odierno ricorrente ha fornito all'amministrazione in possesso dei documenti richiesti tutte le indicazioni del caso in grado di scongiurare lo svolgimento di un'attività onerosa e non dovuta di ricerca degli stessi documenti da parte del soggetto pubblico.

Ad ulteriore conferma della titolarità di un interesse qualificato all'ostensione in capo ai richiedenti milita la circostanza che l'istanza di accesso ed il relativo accoglimento appaiono funzionali alla tutela del diritto costituzionalmente garantito alla retribuzione e che i richiedenti, essendo parti del relativo procedimento, hanno diritto di conoscere il contenuto dei documenti connessi a tale procedimento.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 57)

Al dott.

.....

...

Oggetto : Ricorso del dott. c. Questura di

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 27.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 5.7.2005, il dott. ha chiesto alla Questura di l'accesso 1) copia della fotografia apposta sul passaporto n., rilasciato dalla Questura di a il 1.3.1997; 2) copia della fotografia apposta sul passaporto rilasciato dalla Questura di a successivamente alla data di rilascio di quello di cui sopra;

3) copia della fotografia apposta su qualunque altro documento o tessera di identificazione, certificato di identità e simili, rilasciato dalla Questura di a negli ultimi otto anni.

La Questura di ha negato l'accesso affermando tra l'altro " *la piena e legittima facoltà dell'Amministrazione della P.S. di porre alcuni documenti sotto segretezza per motivi di ordine, sicurezza pubblica e polizia giudiziaria, come previsto dal D.M. n. 415 del 10.5.1994*", senza precisare, peraltro, quali siano i motivi suddetti riguardo la fattispecie in esame. La stessa Questura ha affermato che il diritto di accesso sarebbe " *un mero interesse legittimo subordinato a diritti gerarchicamente sovraordinati sul piano giuridico, attinenti a beni fondamentali della vita dell'individuo, quali, in particolare, il diritto alla privacy*".

Al riguardo, la Commissione osserva che sia nel ricorso che nell'istanza in data 5.7.2005, non si chiarisce quale sia l'interesse che giustifichi l'accesso del dott. alla documentazione richiesta.

Dagli atti si apprende soltanto che il dott. ha presentato una denuncia ma non è dato sapere quale ne sia l'oggetto e quali rapporti vi siano con la sig., della cui fotografia si chiede l'accesso.

Come è noto, l'accesso ai documenti presuppone la titolarità, in capo all'istante, di un "interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti".

Tale interesse non risulta indicato e spiegato dal dott. e quindi la sua istanza, allo stato, non può trovare accoglimento.

Corre l'obbligo comunque di precisare che le ragioni addotte a giustificazione del diniego da parte della Questura di non sono condivisibili.

Come è noto, infatti, l'art. 24, comma 7, l. 241/1990 garantisce in modo specifico "l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" e l'interesse alla riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 58)

Alla sig. ...

Oggetto: Ricorso avverso silenzio della sig.ra

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 14.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Si sottolinea, peraltro, che, nel caso in esame, questa Commissione non è in grado di esprimere il suddetto parere perché la nota in data 5.10.2005 non contiene alcuna esposizione dei fatti: non si conosce, quindi, quale oggetto abbia la richiesta di accesso in data 19.8.2005 rivolta all'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, né quale sia l'interesse all'accesso.

Si rimane, pertanto, in attesa dell'eventuale proposizione di un ricorso, nei modi e nelle forme di cui alla normativa sopracitata, corredato di tutta la documentazione utile ed in particolare dell'istanza di accesso.

Roma, 28 giugno 2006

Parere n. 59)

Al Generale

OGGETTO: richiesta accesso documenti relativi al procedimento di nomina dei nuovi membri dell'Ufficio del Garante del contribuente.

Il Generale, componente dell'Ufficio del Garante del contribuente per il periodo 2001-2005, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 2 maggio 2005, ha chiesto all'amministrazione resistente alcuni documenti relativi al procedimento di nomina dei nuovi membri della citata autorità amministrativa indipendente che ha portato alla mancata conferma dell'odierno ricorrente.

Con provvedimento del Comando regionale della Guardia di Finanza del 15 giugno 2005, l'amministrazione concedeva l'accesso con riferimento a tutti i documenti richiesti dall'odierno richiedente ad eccezione di quelli di cui al punto 2b, relativo alla segnalazione fornita dal Comando Generale in relazione al suddetto procedimento di nomina e della cui esistenza il ricorrente afferma essere certo.

Viceversa, l'esclusione è motivata dall'amministrazione in base alla circostanza che tale documento si afferma essere inesistente e che non vi sarebbe alcun obbligo in capo all'amministrazione di svolgere attività di elaborazione dati per soddisfare la richiesta di accesso dell'istante.

Il generale denuncia l'illegittimità del diniego, in quanto gli sarebbe stato riferito in via informale, dell'esistenza dei documenti richiesti e che comunque "...deve esservi traccia in un passaggio di documenti avvenuti fra gli Uffici del Comando Generale che hanno esaminato la richiesta" concernente la nomina (non avvenuta) del Generale e chiede pertanto a questa Commissione di annullare il provvedimento di diniego limitatamente alla parte che esclude l'accesso per le ragioni già evidenziate.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato in data 1 agosto 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo

l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel caso di specie viene in rilievo l'articolo 2, comma 2, ultima parte del D.P.R. n. 184/2006, il quale testualmente recita: "La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richiesta di accesso"; stando alle ragioni del diniego manifestate dall'amministrazione, l'esistenza del documento richiesto non appare certa ma solo prospettata dall'odierno ricorrente e pertanto sembrerebbe trovare applicazione la citata norma regolamentare.

In tal senso si è espresso anche il giudice amministrativo di prime cure, secondo il quale: "Il diritto di accesso previsto dagli articoli 21 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, è funzionale all'acquisizione di documenti preesistenti e agevolmente individuabili che si assume essere in possesso dell'amministrazione, e non di notizie sulla loro esistenza ovvero sullo stato del procedimento preordinato alla loro adozione" (TAR Puglia, Sez. I, sentenza n. 4158 dell'11 novembre 2003).

Inoltre occorre rilevare che tra i poteri della Commissione non figura quello relativo ad un accertamento di tal fatta e che pertanto la stessa non può che attenersi a quanto espresso dall'amministrazione nel provvedimento di parziale diniego.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 60)

Alla sig.

Oggetto: Ricorso avverso silenzio della sig.ra

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 3.6.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 18.5.2004, la sig. ha chiesto alla Commissione Medica Ospedaliera di Milano l'accesso a copia del "processo verbale afferente alla visita medico-legale effettuata in data 24.5.1993 presso la soppressa C.M.O. dell'Ospedale Militare di Brescia".

L'amministrazione interessata non si è pronunciata sulla richiesta di accesso: con nota in data 21.5.2005, la suddetta ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo si esprime l'avviso che la richiesta di accesso, riguardante dati personali dell'interessata, sia fondata e debba essere accolta, ove conforme al disposto dell'art. 22, comma

6, della legge n. 241 del 1990, secondo cui *“il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere”*.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 61)

Sig.

Oggetto: richiesta di accesso a determine dirigenziali

La Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego aderente alla confederazione Unitaria di Base (di seguito denominata RdB CUB), nella persona del coordinatore regionale della, signor, con diverse note del 12 ottobre 2005 e del 16 novembre 2005 ha chiesto alla Camera di Commercio di di poter accedere a due determine dirigenziali riguardanti rispettivamente la richiesta di riconoscimento economico per mansioni superiori al Dott. e la richiesta di anticipazione sull’indennità di anzianità al Sig....., entrambe facenti parte del personale in servizio presso la stessa Camera di Commercio.

Con nota del 18 novembre 2005, l’amministrazione ha rigettato l’istanza delle RdB CUB, asserendo che “non risulta motivato l’interesse diretto, concreto ed attuale al rilascio di copie degli atti”.

Pertanto, la RdB CUB avverso tale diniego si è rivolta, in data 27 dicembre 2005, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare alla Camera di Commercio di il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall’art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 27 dicembre 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di

entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La richiesta formulata dall'istante, nella sua qualità di coordinatore regionale della Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego aderente alla confederazione Unitaria di Base (di seguito denominata RdB CUB), a parere della scrivente Commissione, non appare legittima e fondata.

Non si può, infatti, riconoscere alle organizzazioni sindacali un potere generale di controllo sull'attività amministrativa, idoneo a consentire l'accesso a tutti i documenti amministrativi, secondo quanto affermato negli ultimi anni dalla giurisprudenza; in particolare, nel caso di specie, l'oggetto della richiesta, vale a dire le determine dirigenziali non sono, dunque, da considerarsi accessibili, non emergendo chiaramente dall'istanza formulata un interesse personale, concreto e diretto della suddetta organizzazione sindacale a conoscerne il contenuto.

Pertanto, la Commissione esprime il parere che l'istanza della Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego aderente alla confederazione Unitaria di Base (di seguito denominata RdB CUB), nella persona del coordinatore regionale della, signor, non debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 62)

Al Signor

OGGETTO: richiesta di accesso all'atto di accertamento emesso dall' Agenzia delle Entrate nei confronti della soc.

Il Sig., amministratore delegato e rappresentante *pro tempore* della società, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 14 marzo 2006 ha chiesto all'Agenzia delle entrate – Torino I di poter prendere visione ed estrarre copia dell'atto di accertamento emesso nei confronti della società

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata, è stata cessionaria di merce venduta dalla società, e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, avendo già proceduto al recupero dell'IVA nei confronti della società, mediante l'emissione di apposito avviso di accertamento.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo e che, per tale ragione, ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia del documento richiesto.

Con provvedimento reso in data 12 aprile 2006, l'Agenzia delle entrate – Torino I, negava all'istante l'accesso alla documentazione richiesta, "ritenendo la conoscenza di quest'ultima irrilevante ai fini degli interessi giuridici dell'istante e, quindi, non sussistente in capo allo stesso il presupposto dell'interesse di cui all'art. 22, comma 1, lettera a) e b), l. n. 241/1990".

Constatato tale diniego, la società, in data 16 maggio 2006, ha chiesto alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle entrate – Torino I, l'esibizione ed il rilascio della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 10 maggio 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo

l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

In merito all'affermazione dell'Agenzia secondo cui il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990, si osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo* e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 24, l. n. 241/1990.

Nel caso di specie l'amministrazione nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti l'atto di accertamento emesso nei confronti della società, sul presupposto che nella richiesta non viene precisato l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti di cui la ricorrente è portatrice.

Tuttavia, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale al giudizio instaurato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo; sarà, pertanto, cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, appare senz'altro sussistere nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva operata dall'amministrazione passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b).

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

La Commissione esprime pertanto il parere che la domanda di accesso debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 63)

Alla sig.ra

OGGETTO: richiesta di accesso agli elenchi dei progetti realizzati fra il 2003/2004 dall'Istituto

La sig.ra, dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione ed in servizio presso l'Istituto, con nota dell'11 dicembre 2005 ha chiesto al Preside dell'Istituto di poter accedere agli elenchi dei progetti realizzati dall'ottobre 2003 al maggio 2004, rispettivamente per viaggi di istruzione ed offerta formativa, ed ai relativi costi. Precisa l'istante che i predetti documenti sono necessari

per inoltrare la richiesta di pagamento delle attività e prestazioni aggiuntive svolte per la organizzazione dei medesimi.

Successivamente, su segnalazione della sig.ra, il difensore civico del comune di Bergamo, con nota del 6 aprile 2005, ha sollecitato il Preside dell'Istituto..... affinché desse corso alla richiesta di accesso citata ed affinché inviasse la modulistica necessaria per la predisposizione dei pagamenti al personale che ne avesse titolo.

Alla nota del difensore civico l'amministrazione ha risposto che i documenti richiesti sono sempre stati a disposizione dell'istante, atteso che la medesima ha contribuito alla loro predisposizione. Ha affermato, poi, che la proposta di ripartizione del fondo d'istituto per il personale A.T.A., avrebbe dovuto essere presentata entro l'ottobre del 2003, ovvero, sia pure in ritardo, entro il 31 agosto 2004, data nella quale la sig..... è cessata dal servizio. La mancata tempestiva presentazione dei documenti da parte della ricorrente ha impedito lo svolgimento della contrattazione, prevista dalla normativa, tra l'istituto con le RSU e le associazioni sindacali. Pertanto, l'amministrazione ha proceduto autonomamente alla ripartizione del fondo d'istituto, ed ha riconosciuto all'istante un compenso equivalente a 70 ore di plus lavoro svolto per la predisposizione dei progetti formativi.

Avverso tale provvedimento la sig.ra, ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di ordinare all' Istituto l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 21 luglio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo

sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Passando all'esame della richiesta di accesso avente ad oggetto gli elenchi dei progetti realizzati dall'ottobre 2003 al maggio 2004, rispettivamente per viaggi di istruzione ed offerta formativa nonché i relativi costi, si esprime l'avviso che, se i medesimi sono già in possesso della ricorrente, come afferma il Preside dell'Istituto, la richiesta sarebbe da ritenere pretestuosa, con la conseguenza che correttamente l'amministrazione avrebbe negato il diritto di accesso.

Si esprime altresì l'avviso che, se effettivamente, sono venute meno le ragioni sulle quali si fondava la richiesta, per scadenza del termine di esercizio del potere di proposta di ripartizione del fondo, non ricorrano più i requisiti di personalità e concretezza dell'interesse previsti dalla normativa sull'accesso, dal momento che l'amministrazione ha ormai proceduto alla ripartizione del fondo stesso tra il personale, tra i quali è compresa la ricorrente, in assenza delle indicazioni che la medesima avrebbe dovuto fornire.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 64)

Ai Sigg.ri

OGGETTO: richiesta di accesso alla documentazione attinente l'uso abitativo civile di un appartamento.

1. I sigg., con nota del 24 giugno 2004, hanno presentato al Comune di, istanza di accesso alla documentazione attinente l'uso abitativo civile dell'appartamento sito in via al piano rialzato, di proprietà dei coniugi, del quale gli istanti sono locatari.

Gli istanti avevano già esperito, una richiesta di accesso informale presso gli uffici del comune; tuttavia la richiesta non aveva avuto esito dal momento che la dipendente del comune aveva subordinato l'evasione della richiesta alla indicazione, da parte degli istanti, della data di costruzione del fabbricato.

L'Ufficio Controllo del Territorio del comune di, destinatario dell' istanza del 24 giugno, ha invitato gli istanti a ripresentare la richiesta all'Ufficio relazioni con il pubblico; quest'ultimo ha lasciato trascorrere inutilmente il termine di trenta giorni, previsto dalla legge.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato l' 8 giugno 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di

consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Quanto sopra premesso la Commissione rileva che gli istanti non sono residenti nel Comune presso il quale è detenuto il documento oggetto dell'istanza di accesso, e che ad essi, pertanto, non si applica la disciplina prevista dal d.lgs. n. 267 del 2000.

Passando all'esame del caso, si osserva che gli istanti sono locatari dell'appartamento al quale si riferisce il documento attestante la destinazione a civile abitazione e che il documento richiesto è necessario al fine di poter esercitare in sede civile, ed eventualmente penale, i loro diritti.

Trattandosi di cittadini non residenti si tratta di verificare se i sigg.ri, sono legittimati attivi ai sensi della legge n. 241 del 1990. A questo proposito si evidenzia che gli istanti sono titolari di un interesse personale e concreto, qualificato dall'ordinamento, a verificare che l'appartamento sia destinato all'uso per il quale è stato dato loro in locazione. I documenti richiesti, poi, sono coerenti con lo scopo alla cui realizzazione il diritto di accesso è esercitato; è, dunque, ricorrente quel rapporto di inerenza tra il documento richiesto e la situazione giuridica soggettiva da tutelare.

Pertanto si esprime il parere che gli istanti, ricorrendo i presupposti previsti dalla disciplina in tema di accesso, siano legittimati ad accedere ai documenti richiesti.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

